

Ricerca e identificazione dei familiari ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione

2.^a edizione



PARTE

2

GUIDA PRATICA SULLA RICERCA DELLA FAMIGLIA

Parte II – Ricerca e identificazione dei familiari ai sensi del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione

Aprile 2025

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata elaborata fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autorevoli del diritto dell'Unione.

La decisione di concedere o negare la protezione internazionale non dovrebbe mai basarsi sui risultati dell'attività di ricerca della famiglia svolta dalle autorità dell'UE.

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nel febbraio 2025.

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Print ISBN 978-92-9418-269-2 doi:10.2847/1262180 BZ-01-25-005-IT-C

PDF ISBN 978-92-9418-268-5 doi:10.2847/3434670 BZ-01-25-005-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2026

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'EUAA, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti. L'EUAA non è titolare del diritto d'autore in relazione ai seguenti elementi:

— copertina, illustrazione, lolloj © Adobe Stock.



Indice

Elenco delle abbreviazioni	5
Quadro giuridico.....	6
Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione	6
Novità introdotte dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.....	7
Prevenzione dei movimenti secondari	7
Il ruolo e l'importanza dei legami familiari nell'ambito dei criteri sulla competenza	8
La procedura di determinazione della competenza nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione	9
Legami familiari del richiedente nell'UE.....	10
La clausola di dipendenza (articolo 34).....	13
Le clausole discrezionali (articolo 35).....	14
Termini per la determinazione del paese UE+ competente	15
Obblighi relativi alla procedura di ricerca della famiglia ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione	18
Fornitura di informazioni.....	18
Possibilità di ricerca della famiglia.....	18
Organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia	18
La procedura e il colloquio personale	18
Assistenza al richiedente nei contatti con le organizzazioni di ricerca della famiglia.....	19
Orientamento legale.....	19
Attribuzione di priorità.....	21
Enfasi e attenzione sulle procedure di ricongiungimento familiare	21
Individuazione precoce e indirizzamento.....	21
Attribuzione di priorità ai casi di ricongiungimento familiare in entrambi i paesi UE+	21
Cooperazione tra le unità AMMR, le autorità e le organizzazioni	22
Ruolo proattivo dei fornitori di informazioni, dei funzionari preposti ai casi, dei rappresentanti e del richiedente.....	23
Garantire risorse sufficienti in seno all'unità AMMR.....	23
Strutturazione per fasi della procedura di ricerca della famiglia.....	26
1. Accertamenti.....	27



Indicazione della presenza di familiari nei paesi UE+	27
Indirizzamento immediato alla procedura appropriata	28
2. Registrazione	29
Conoscenza dei termini	29
Individuazione dei potenziali familiari di un richiedente nei paesi UE+	29
Fornitura di informazioni sui diritti e sugli obblighi del richiedente	30
Possibilità di organizzare il colloquio di cui al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione	31
Modello per la ricerca della famiglia	31
3. Indirizzamento all'unità AMMR	36
4. Determinazione della competenza	38
Accertamenti sui casi in ordine di priorità	38
Valutare le informazioni disponibili	38
Determinazione delle fasi successive	40
Organizzazione del colloquio personale (ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)	40
Invio di richieste di informazioni per rintracciare e identificare i familiari o le persone a carico	45
Trattamento in via prioritaria da parte del paese UE+ richiesto	46
Esito della procedura	47
Parti interessate nella ricerca della famiglia e loro ruolo nella procedura	49
Organizzazioni che si occupano della ricerca della famiglia nei paesi UE+	56





Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
AMMR	regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione – regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 [regolamento Dublino III]
APR	regolamento sulla procedura di asilo – regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
ONG	organizzazione non governativa
paesi UE+	Stati membri dell'Unione europea e paesi associati Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
regolamento Dublino III	regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
Stati membri	Stati membri dell'Unione europea
unità AMMR	autorità (unità) del paese UE+ responsabile dello svolgimento della procedura per la determinazione del paese UE+ competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 52 AMMR.

Quadro giuridico

Questa è la Parte II della Guida pratica sulla ricerca della famiglia.

Prima di leggere la presente guida, si raccomanda di leggere la [Parte I: Principi e pratiche di ricerca della famiglia nell'UE+ e nei paesi terzi](#). La «Parte I» illustra il concetto di ricerca della famiglia, i principi guida e le pratiche generali di ricerca della famiglia nell'UE+ e nei paesi terzi. Riguarda altresì la terminologia, le definizioni e una panoramica del quadro giuridico applicabile.

La «Parte II» si concentra sulla ricerca della famiglia nel contesto della determinazione del paese UE+ competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Questa parte illustra la procedura di determinazione di cui al regolamento (UE) 2024/1351 (AMMR) ⁽¹⁾, gli obblighi relativi alla ricerca della famiglia e l'organizzazione graduale della procedura per la ricerca dei familiari di un richiedente che sono presenti in un paese UE+.

I principi descritti nella «Parte I» (rispetto della vita familiare, garanzie procedurali, considerazione preminente dell'interesse superiore del minore e ricerca attiva delle possibilità di ricongiungimento familiare) dovrebbero essere rispettati nello svolgimento della ricerca della famiglia. Questo capitolo si concentra sulla descrizione dell'AMMR.

Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione

L'AMMR mira a raggiungere un equilibrio tra norme chiare sull'assunzione della competenza per la gestione della migrazione e la garanzia di solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi associati Schengen Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera (paesi UE+) al fine di sostenere i paesi che subiscono pressioni sproporzionate. A tal fine, l'AMMR definisce un quadro comune per la gestione della migrazione.

In particolare, il regolamento istituisce un quadro di solidarietà permanente, che stabilisce le misure necessarie per garantire che gli Stati membri dell'UE ⁽²⁾ ricevano le misure di solidarietà necessarie. Ciascuno Stato membro dell'UE può scegliere il tipo di solidarietà che è disposto a fornire, che può includere la ricollocazione dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, contributi finanziari o le cosiddette «compensazioni di competenza» per la presa in carico dell'esame delle domande. Il meccanismo di solidarietà esula dall'ambito di questa guida.

L'AMMR introduce norme chiare sulla competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Le persone che desiderano presentare domanda di protezione internazionale dovranno registrare la loro domanda nel primo paese di ingresso e dovranno soggiornare in tale paese fino all'adozione di una decisione sulla competenza. Il paese UE+ in cui la domanda

⁽¹⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1351](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024).

⁽²⁾ La Danimarca e i paesi associati Schengen non sono vincolati dalle disposizioni relative alle misure di solidarietà stabilite dall'AMMR.



è registrata può inviare una richiesta di presa in carico dell'esame della domanda a un altro paese UE+ ritenuto competente sulla base dei criteri stabiliti nell'AMMR. In questa guida, il paese che invia la richiesta è denominato «paese UE+ richiedente». Il paese che riceve la richiesta è denominato «paese UE+ richiesto».

Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione sostituisce il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III) ⁽³⁾. L'AMMR apporta alcune novità alla procedura, che mirano a rafforzare i criteri concernenti la famiglia e l'attuazione delle relative disposizioni.

Le disposizioni del nuovo regolamento tendono a ridurre la probabilità di movimenti secondari da parte dei richiedenti. Ciò grazie a una procedura più rapida ed efficiente e all'accento posto sui legami familiari, attribuendo priorità a questi casi e fornendo maggiori informazioni sui criteri, sui tipi di legami, sul diritto all'orientamento legale e sulle conseguenze della fuga.

Novità introdotte dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione

L'AMMR introduce i seguenti obblighi:

- per il paese UE+ richiedente e il paese richiesto, l'obbligo di dare priorità ai casi di ricongiungimento familiare;
- per le autorità e i richiedenti protezione internazionale, l'obbligo di compilare il modello di ricerca della famiglia come specificato all'articolo 22 dell'AMMR;
- per le autorità dei paesi UE+, l'obbligo di fornire dettagliate informazioni ai richiedenti;
- per le autorità dei paesi UE+, l'obbligo di condurre un colloquio personale con le persone che presentano domanda di protezione internazionale per la prima volta al fine di facilitare la determinazione del paese UE+ competente (il colloquio AMMR).

Il regolamento introduce inoltre:

- la possibilità di coinvolgere le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia nei paesi UE+ richiedenti e richiesti;
- il diritto del richiedente di chiedere orientamento legale nell'ambito della procedura di presa in carico;
- nuovi criteri in materia di diplomi e titoli.

Prevenzione dei movimenti secondari

Le norme dell'AMMR che mirano a dare priorità ai casi di ricongiungimento familiare e a semplificare le procedure di ripresa in carico, consentendo ai paesi UE+ di dare maggiore enfasi alla ricerca della famiglia, servono a prevenire i movimenti secondari. La procedura consente ai richiedenti di ricongiungersi il prima possibile con il loro familiare o con la persona

⁽³⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).

a carico, senza dover attendere troppo a lungo l'esito della domanda o il trasferimento. L'obiettivo di identificare i potenziali familiari nei paesi UE+ già al punto di ingresso nel territorio segna un importante progresso nella ricerca della famiglia. Ciò garantisce l'esercizio del diritto alla vita familiare e consentirà ai richiedenti di raggiungere legalmente i loro familiari attraverso una procedura efficiente.

Inoltre, il regolamento Eurodac, che istituisce una banca dati interoperabile in materia di asilo e migrazione a sostegno del sistema di asilo, contribuisce all'attuazione dell'AMMR. La banca dati Eurodac conterrà le impronte digitali e immagini dei volti, dati identificativi e copie dei documenti di identità o di viaggio dei richiedenti protezione internazionale. Le informazioni disponibili in Eurodac consentiranno di determinare rapidamente il paese UE+ competente. La rifusione del regolamento Eurodac, unitamente alle norme rafforzate dell'AMMR, mira a prevenire e scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale.

Il sistema Eurodac

Tra i principali obiettivi dell'Eurodac vi sono quello di sostenere l'attuazione dell'AMMR e quello di individuare efficacemente i movimenti secondari all'interno dell'UE ⁽⁴⁾. A tal fine, Eurodac consentirà il confronto delle impronte digitali di una persona per identificarne lo status (ad esempio, se è un richiedente protezione internazionale o ha ottenuto protezione internazionale da un paese UE+). Quando viene effettuata una ricerca su Eurodac, il risultato della ricerca mostrerà anche il paese UE+ competente per l'esame della domanda della persona in questione, purché sia stata determinata la competenza.

Eurodac consentirà inoltre il conteggio dei richiedenti (anziché delle domande). Collegherà le serie di dati relative alla stessa persona, facilitando il calcolo del numero di richiedenti nei paesi UE+ e individuando i movimenti secondari.

Anche i minori di età superiore ai sei anni devono essere sottoposti al rilevamento delle impronte digitali. Se il minore è accompagnato, un familiare dovrebbe essere presente al momento del rilevamento dei dati biometrici. Se il minore non è accompagnato, il rappresentante/tutore o una persona formata in grado di tutelare l'interesse superiore del minore dovrebbe essere presente al momento del rilevamento dei dati biometrici.

Il ruolo e l'importanza dei legami familiari nell'ambito dei criteri sulla competenza

L'esistenza dei legami familiari di un richiedente in un paese UE+ era da sempre il primo criterio da esaminare nella procedura ai sensi del regolamento Dublino III (la procedura Dublino). Questo principio è invariato nell'AMMR ed è rafforzato da diverse misure, definite nel regolamento per ovviare alle difficoltà incontrate nell'applicazione della procedura Dublino. Le tre difficoltà principali sono le seguenti:

⁽⁴⁾ Considerando 4 del regolamento Eurodac.



- la mancata identificazione di legami familiari;
- l'insufficienza delle informazioni sul familiare;
- la mancanza del tempo necessario per esaminare adeguatamente il caso.

Per valorizzare l'importanza dei legami familiari, i paesi UE+ sono ora tenuti a compiere maggiori sforzi per rintracciare e identificare i familiari di un richiedente nel territorio UE+ al punto di arrivo del richiedente nel territorio dei paesi UE+. Ciò contribuirà a evitare situazioni di mancata identificazione dei legami familiari.

Uno strumento efficace per la raccolta precoce delle informazioni è il [modello di ricerca della famiglia](#) che il richiedente deve compilare il prima possibile e comunque al più tardi al momento del colloquio volto a determinare il paese UE+ competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Ciò garantirà che le informazioni iniziali sui legami familiari siano messe a disposizione delle autorità, per poi essere approfondite durante il colloquio.

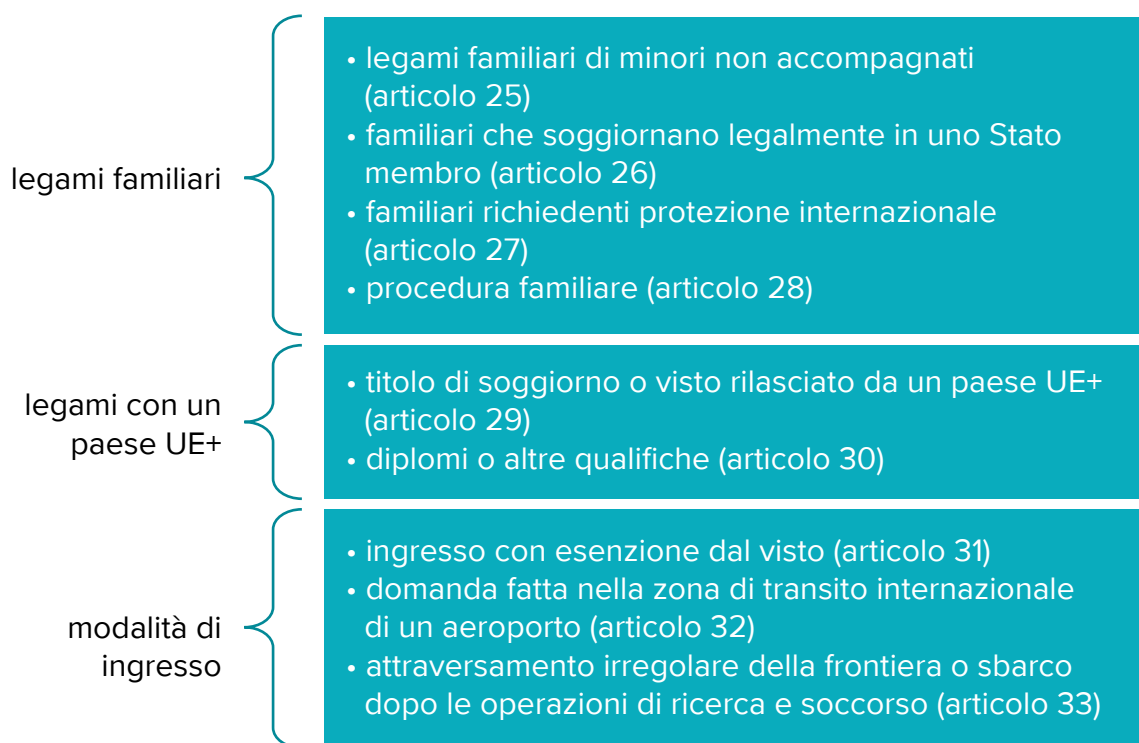
Gli Stati membri dovrebbero dare priorità ai potenziali casi di ricongiungimento familiare per garantire che vi sia abbastanza tempo a disposizione per esaminare le circostanze di tali casi. Nei casi identificati come prioritari, i funzionari competenti possono già iniziare a esplorare i legami familiari dell'interessato o contattare le organizzazioni che si occupano di ricerca della famiglia (cfr. [Parte I, sezione 4.2. «Strumenti tecnici»](#)).

La procedura di determinazione della competenza nel regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione

La parte III dell'AMMR stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare quale paese UE+ sia competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. La procedura garantisce che una domanda di protezione internazionale registrata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sia esaminata da un solo paese UE+. Il paese UE+ competente è determinato sulla base dei criteri di cui alla parte III, capo II, dell'AMMR.

I criteri sono stabiliti in ordine gerarchico e sono descritti in dettaglio nella figura 1.

Figura 1. Elenco in ordine gerarchico dei criteri di determinazione della competenza dell'AMMR



Nel caso di persone vulnerabili, o per motivi imperativi, la parte III, capo III, dell'AMMR può diventare applicabile conformemente ai seguenti articoli:

- persone a carico (articolo 34);
- clausole discrezionali (articolo 35).

Quando una persona fa domanda di protezione internazionale per la prima volta, i criteri familiari devono essere valutati per primi. Se la persona non ha familiari nei paesi UE+, si esamina il criterio successivo.

Legami familiari del richiedente nell'UE

Per determinare quale paese UE+ sia competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata per la prima volta, il primo criterio da esaminare riguarda i potenziali legami familiari del richiedente.



Figura 2. I primi criteri di valutazione nel capo II: legami familiari

I legami familiari

Minori non accompagnati (articolo 25)

- Lo Stato membro competente dovrebbe essere il paese UE+ in cui si trova legalmente il familiare o il fratello/la sorella di un minore non accompagnato.
- Lo Stato membro competente dovrebbe essere il paese UE+ in cui si trova legalmente il parente del minore non accompagnato.
- Se il minore non accompagnato ha familiari, fratelli/sorelle o parenti legalmente presenti in più di un paese UE+, lo Stato membro competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore.
- Se un minore non accompagnato non ha familiari, fratelli/sorelle o parenti presenti legalmente nell'UE+, dovrebbe essere competente il paese in cui la domanda è registrata per la prima volta, tranne laddove ciò sia contrario all'interesse superiore del minore.

Familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro (articolo 26)

- È competente il paese UE+ in cui soggiorna il familiare del richiedente (in qualità di beneficiario di protezione internazionale o con un permesso di soggiorno di lungo periodo), purché entrambi abbiano espresso il loro consenso per iscritto.
- È competente il paese UE+ in cui risiede il familiare del richiedente (avendo ottenuto la cittadinanza a seguito del soggiorno in qualità di beneficiario di protezione internazionale in tale Stato membro) purché entrambi abbiano espresso il loro consenso per iscritto.

Familiari richiedenti (articolo 27)

È competente il paese UE+ in cui soggiorna il familiare di un richiedente che ha presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro che non è ancora stata oggetto di una decisione di merito, se entrambe le parti hanno espresso il loro consenso per iscritto.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

La valutazione dell'interesse superiore del minore è una procedura complessa che coinvolge diverse parti interessate che devono cooperare tra loro. Una panoramica generale della valutazione dell'interesse superiore nelle procedure di asilo è disponibile in [EASO Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), 2019. La guida sarà aggiornata nel 2025 e includerà aspetti della valutazione dell'interesse superiore nelle procedure di ricongiungimento familiare a norma dell'AMMR.



Perché il consenso al ricongiungimento familiare non è richiesto nei casi riguardanti minori?

L'AMMR non richiede il consenso dei minori non accompagnati al ricongiungimento familiare.

Anche se non è richiesto alcun consenso formale da parte del minore, la valutazione dell'interesse superiore dovrebbe sempre includere le opinioni del minore. Le autorità dovrebbero sempre chiedere al minore se desidera ricongiungersi con un familiare, fratello o sorella o parente. Le autorità dovrebbero tenere conto delle opinioni del minore in funzione della sua età, della sua maturità e di eventuali rischi per l'incolumità, la sicurezza o il benessere del medesimo.

Se il minore o uno o più dei suoi genitori, fratelli/sorelle o parenti non desiderano il ricongiungimento familiare, ciò non è sufficiente motivo per escluderlo, in quanto potrebbe comunque essere nell'interesse superiore del minore. Tuttavia, è importante considerare che qualora il minore sia restio al ricongiungimento potrebbe non cooperare o essere a rischio di fuga. Il ricongiungimento va evitato quando è dimostrato che non sarebbe nell'interesse superiore del minore.

Se il minore ha un genitore e un parente presenti nei paesi UE+, si dovrebbe esaminare la relazione con il genitore prima di prendere in considerazione il ricongiungimento con il parente. Se viene avviato il ricongiungimento con il parente, la richiesta dovrebbe indicare i motivi per cui non era nell'interesse superiore del minore ricongiungersi con il genitore. La decisione dovrebbe sempre essere presa in base all'interesse superiore del minore.

Se il richiedente è un adulto e ha un familiare in un paese UE+, può essere ricongiunto a tale familiare a condizione che entrambe le parti esprimano il loro consenso per iscritto.



Considerazioni in merito al consenso

Il consenso scritto del richiedente (adulto) e del familiare al ricongiungimento familiare è un requisito formale per la presentazione di una richiesta di presa in carico basata su motivi familiari. Senza tale consenso firmato dalle persone che agiscono nella loro piena capacità giuridica, non è possibile effettuare il ricongiungimento. Il consenso al ricongiungimento è necessario affinché le autorità dei paesi UE+ possano proteggere le persone dal ricongiungimento contro la loro volontà.

I richiedenti dovrebbero essere informati del requisito formale di dare il proprio consenso scritto al ricongiungimento familiare e del fatto che dovrebbero dare il consenso solo se desiderano essere ricongiunti con il familiare. Il consenso non deve mai essere forzato (ad esempio da parte di un familiare), è volontario e può essere revocato in qualsiasi momento.



Se il richiedente o il familiare non desidera ricongiungersi, non dovrebbe dare il proprio consenso scritto o, se l'ha già dato, dovrebbe ritirarlo. Essi possono decidere di informare le autorità dei motivi per cui non desiderano ricongiungersi. Tali informazioni dovrebbero sempre essere trattate con riservatezza. Ad esempio, se una persona non desidera ricongiungersi perché è stata vittima di violenza domestica o abusi da parte del familiare, se ciò viene segnalato alle autorità, in futuro quella persona può essere meglio protetta da qualsiasi contatto con il familiare.

Secondo i criteri previsti dall'AMMR, una persona può essere legata a un paese UE+ se le sono stati rilasciati documenti da un paese UE+ o se è entrata nel territorio dell'UE+ attraverso un altro paese UE+. Qualora nessuno degli altri criteri previsti dall'AMMR stabilisca un collegamento tra la persona e un paese UE+, il paese competente per l'esame della domanda di protezione internazionale sarà il primo paese UE+ in cui la domanda è stata registrata. Ciò avviene salvo qualora sia applicabile la clausola di dipendenza o il paese UE+ applichi una delle clausole discrezionali.

La clausola di dipendenza (articolo 34)

Anche la sussistenza di una relazione di dipendenza tra un richiedente o un'altra persona (minore, fratello o sorella o genitore) è un criterio di competenza vincolante ai sensi dell'AMMR. Questa clausola prevede la possibilità di ricongiungere o mantenere il richiedente insieme a una persona dalla cui assistenza egli dipende.

È importante sottolineare che, ai fini dell'applicazione della clausola di dipendenza, devono essere soddisfatte varie condizioni.

1. La persona interessata (il richiedente o il figlio, il fratello o la sorella o il genitore del richiedente) deve trovarsi in una situazione di vulnerabilità per almeno uno dei seguenti motivi:
 - gravidanza;
 - maternità recente;
 - malattia mentale grave;
 - malattia fisica grave;
 - grave disabilità;
 - grave trauma psicologico;
 - età avanzata.
2. Il figlio, il fratello o la sorella o il genitore del richiedente deve risiedere legalmente in uno dei paesi UE+.
3. Occorre dimostrare che il richiedente o il figlio, il fratello o la sorella o il genitore dipendono effettivamente dall'assistenza dell'altra persona.
4. Il legame familiare (figlio, fratello o sorella, genitore) tra le persone dovrebbe esistere da prima dell'arrivo del richiedente nel territorio dei paesi UE+.

5. L'interessato deve essere in grado di fornire assistenza alla persona a carico.
6. Entrambe le persone devono esprimere per iscritto il loro consenso al ricongiungimento e/o all'essere tenute unite.

Ad esempio, se la madre del richiedente, a causa dell'età avanzata e delle cattive condizioni di salute, dipende dall'assistenza del richiedente, quest'ultimo e la madre devono fornire prove che dimostrino l'esistenza della relazione di dipendenza. Le autorità valuteranno inoltre se vi siano altre persone in grado di sostenere la madre del richiedente. Infine, verificheranno chi ha sostenuto la madre del richiedente prima del suo arrivo nel paese UE+ e il motivo per cui tale assistenza non può più essere fornita.

L'articolo 34, paragrafo 3, dell'AMMR conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati in relazione alle persone a carico. Tali atti delegati possono riguardare:

- gli elementi di cui tenere conto per valutare il legame di dipendenza;
- i criteri per accertare l'esistenza del legame familiare;
- i criteri per valutare la capacità dell'interessato di occuparsi della persona a carico;
- gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità per l'interessato di viaggiare per un periodo di tempo significativo.

Le clausole discrezionali (articolo 35)

Un paese UE+ può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale anche se non è competente a norma dei criteri del regolamento. L'applicazione di questa clausola è a discrezione del paese UE+ conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, dell'AMMR.

Nella pratica, le esperienze di attuazione della disposizione equivalente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III dimostrano che la clausola di sovranità è stata spesso applicata nei casi in cui il trasferimento del richiedente avrebbe comportato la separazione della famiglia. Anche l'articolo 35, paragrafo 1, dell'AMMR consente ai paesi UE+ di utilizzare questa disposizione per tenere unite le famiglie.

Inoltre, anche il paragrafo 2 dello stesso articolo 35 dell'AMMR permette di discostarsi dai criteri standard del regolamento. Questa disposizione consente il ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate su legami significativi riguardanti motivi familiari, sociali o culturali. In questo caso, un paese UE+ può chiedere a un altro paese UE+ di esaminare la domanda del richiedente anche se tale altro paese UE+ non è quello competente.

In pratica, ciò significa, ad esempio, che anche se un richiedente non ha familiari nei paesi UE+, o non ha un legame di dipendenza con il figlio, il fratello o la sorella o il genitore, il ricongiungimento con un'altra relazione può comunque essere avviato, a condizione che entrambe le parti vi acconsentano. Ciò può riguardare, ad esempio, le relazioni familiari non contemplate dalle disposizioni dell'AMMR. Tuttavia, in questo caso non vi è alcun criterio di competenza vincolante, e pertanto il paese UE+ richiesto non è tenuto ad accettare la richiesta. È a discrezione del paese UE+ richiesto accettare o rifiutare una richiesta presentata per questo motivo. Tuttavia, il paese UE+ deve motivare l'eventuale rifiuto della richiesta.



Termini per la determinazione del paese UE+ competente

L'AMMR fissa termini rigorosi per la determinazione del paese UE+ competente, per garantire che il richiedente abbia un accesso rapido ed efficace alla procedura di asilo.

La determinazione della competenza inizia al momento della registrazione della richiesta di protezione internazionale per la prima volta nel paese UE+. Con la registrazione inizierà a decorrere il termine per l'invio di una richiesta al paese UE+ competente. Se il richiedente ha familiari nel territorio UE+, la richiesta di presa in carico deve essere inviata il prima possibile, ma al più tardi entro due mesi dalla registrazione. I paesi UE+ devono dare priorità ai casi di ricongiungimento familiare.

Se un paese UE+ non rispetta il termine, esso diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, ad eccezione del caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato.



Considerazioni in merito alla registrazione

Una volta che la domanda sia stata fatta, il passo seguente è la sua registrazione, che deve essere effettuata dall'autorità di registrazione competente non più di cinque giorni dopo che la domanda è stata fatta.

La registrazione di una domanda di protezione internazionale consiste nel fornire al richiedente le informazioni necessarie sui suoi diritti e obblighi. Comporta la registrazione dei dati personali, dei documenti d'identità o di altri documenti che il richiedente potrebbe avere con sé, della data e del luogo della domanda, nonché dei dati di contatto e dell'ubicazione o dell'indirizzo del richiedente.

Quando la domanda è registrata, viene rilasciato un documento attestante l'avvenuta registrazione. Il richiedente dovrebbe ricevere questo documento che conferma la registrazione.

È importante che i paesi UE+ adottino prassi per identificare in modo efficiente e inequivocabile il momento della registrazione. Il documento deve indicare chiaramente la data in cui è stata effettuata la registrazione. Questa data va considerata come il giorno di inizio della procedura di ricongiungimento familiare ai sensi dell'AMMR.

Figura 3. Scadenze stabilite nell'AMMR per la determinazione della competenza

Le scadenze indicate nella figura 3 sono legate alla procedura di presa in carico, che viene utilizzata nei casi di ricongiungimento familiare. L'unica eccezione è l'invio di una richiesta ai sensi della clausola discrezionale (articolo 35, paragrafo 2, dell'AMMR), che può essere effettuata in qualsiasi momento prima dell'adozione di una prima decisione di merito.

Il paese UE+ in cui è registrata la domanda invia una richiesta di presa in carico dell'esame della domanda al paese UE+ in cui il familiare del richiedente soggiorna legalmente o è legalmente presente. Il paese UE+ richiesto avrà un mese di tempo per rispondere alla richiesta. La mancata risposta comporterà l'accettazione della competenza per l'esame della domanda.

Le richieste e le risposte devono essere inviate il prima possibile. Il mancato rispetto delle scadenze ha conseguenze in termini di competenza. Poiché l'AMMR mira a garantire che il richiedente abbia un accesso efficiente e rapido alla procedura di asilo, è importante fissare scadenze rigorose che garantiscano tale accesso. D'altro canto, possono verificarsi situazioni in cui è impossibile rispettare i termini.

L'AMMR stabilisce anche le seguenti disposizioni specifiche per tali casi.



- Il richiedente deve presentare alle autorità tutti i documenti e le informazioni pertinenti entro un termine stabilito dall'autorità nazionale. Se gli elementi di prova sono presentati dopo la scadenza del termine, l'autorità del paese UE+ ha comunque l'obbligo di esaminarli se il termine per l'invio di una richiesta di presa in carico non è ancora scaduto.
- La determinazione del paese UE+ competente può proseguire anche dopo la scadenza del termine nel caso di un minore non accompagnato.

Obblighi relativi alla procedura di ricerca della famiglia ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione

Fornitura di informazioni

L'AMMR pone maggiore enfasi sull'importanza di fornire informazioni ⁽⁵⁾. È fondamentale che i richiedenti protezione internazionale siano informati dei loro diritti e obblighi, comprese le conseguenze del mancato rispetto di questi ultimi.

Possibilità di ricerca della famiglia

Il richiedente dovrebbe ricevere informazioni sulle possibilità di ricerca della famiglia, che comprendono la localizzazione e l'identificazione dei familiari o delle persone a carico, il ripristino o il mantenimento dei contatti e la possibilità di ricongiungersi con i familiari ⁽⁶⁾. Il richiedente dovrebbe ricevere informazioni in merito ai seguenti punti: le disposizioni sull'unità del nucleo familiare contenute nell'AMMR, il suo diritto di richiedere e ricevere il modello di ricerca della famiglia ⁽⁷⁾ e i termini per presentarlo, le persone o i soggetti che possono assisterlo nel compilare il modello e le organizzazioni nazionali, internazionali o di altro tipo che possono facilitare l'identificazione dei familiari.

Organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia

L'AMMR stabilisce che le autorità dei paesi UE+ hanno l'obbligo di agevolare l'accesso del richiedente alle organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia. Qualora vi siano elementi per ritenere che il richiedente abbia un familiare o una persona a carico nel territorio dell'UE+, egli dovrebbe essere informato delle organizzazioni che possono aiutarlo a ristabilire i contatti con il familiare nell'altro paese UE+ e delle modalità per richiedere i servizi di ricerca. A tal fine, i paesi UE+ possono utilizzare il modello relativo alle [organizzazioni di ricerca della famiglia](#). Maggiori informazioni su queste organizzazioni sono disponibili nella Parte I della *Guida pratica sulla ricerca della famiglia*.

La procedura e il colloquio personale

Il richiedente dovrebbe inoltre essere informato del colloquio personale, del suo scopo e delle sue modalità ⁽⁸⁾. Lo scopo del colloquio è quello di esaminare i legami familiari del richiedente, in particolare tutte le informazioni pertinenti che potrebbero contribuire a stabilire la presenza

⁽⁵⁾ Articolo 19 AMMR.

⁽⁶⁾ Articolo 19, paragrafo 1, lettera f), AMMR.

⁽⁷⁾ L'articolo 22, paragrafo 1, AMMR stabilisce:

[q]ualora vi siano indicazioni che il richiedente abbia familiari o parenti in uno Stato membro, il richiedente riceve un modello elaborato dall'Agenzia per l'asilo. Il richiedente compila il modello con le informazioni a sua disposizione al fine di facilitare l'applicazione dell'articolo 39. Ove possibile, il richiedente compila tale modello prima del colloquio personale di cui al presente articolo, come stabilito all'articolo 22, paragrafo 1, AMMR.

⁽⁸⁾ Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), AMMR.



di familiari o persone a carico, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela nei paesi UE+. Il richiedente deve ricevere informazioni sulle modalità di presentazione delle informazioni, sui documenti relativi ai legami familiari e sull'assistenza che il paese UE+ può offrire per rintracciare familiari o parenti.

Assistenza al richiedente nei contatti con le organizzazioni di ricerca della famiglia

Una volta che i richiedenti abbiano ricevuto informazioni sulle organizzazioni di ricerca della famiglia o l'elenco delle organizzazioni contattabili, essi possono rivolgersi a tali organizzazioni. Nel caso di un minore non accompagnato, il rappresentante dovrebbe aiutare le autorità e le organizzazioni, fornendo loro informazioni utili a valutare l'interesse superiore del minore e interagendo con le organizzazioni che si occupano della ricerca.

Orientamento legale



Pubblicazioni dell'EUA

La guida dell'EUA di prossima pubblicazione sull'organizzazione dell'orientamento legale aiuterà le autorità dei paesi UE+ a progettare un sistema nazionale di orientamento legale. Tale guida delineerà le caratteristiche principali del contenuto dell'orientamento legale, i requisiti attuativi e le qualifiche essenziali per la prestazione di tale servizio.

I destinatari principali di questa guida sono i responsabili dei processi delle autorità nazionali o il personale responsabile della strutturazione e della gestione organizzativa dell'offerta di orientamento legale, nonché i funzionari responsabili delle procedure di appalto e i responsabili dei contratti.

La fornitura di informazioni e l'assistenza giuridica nella procedura di determinazione della competenza sono elementi chiave per aumentare l'efficacia della procedura. L'orientamento legale è diverso dalla rappresentanza legale dinanzi a un organo giurisdizionale. È inoltre diverso dalla fornitura a un gruppo di persone di informazioni giuridiche non specificamente pertinenti al singolo caso.

L'obiettivo dell'orientamento legale gratuito è di fornire orientamenti per assistere il richiedente nella procedura di determinazione della competenza. Esso mira a fornire informazioni sugli obblighi del richiedente e consulenza sulle possibilità relative all'applicazione dei criteri per la determinazione del paese UE+ competente. Ciò può includere la consulenza e l'assistenza al richiedente nella compilazione del modello di ricerca della famiglia. Può anche includere l'orientamento al richiedente su come corroborare le sue affermazioni sui legami familiari e la spiegazione dei tipi di prove che possono essere presentate per dimostrare le relazioni di parentela. I paesi UE+ dovrebbero garantire la possibilità per il richiedente di accedere all'orientamento legale. Tale servizio dovrebbe essere

disponibile a titolo gratuito per i richiedenti in una procedura di presa in carico che ne facciano richiesta ⁽⁹⁾.

Le autorità possono organizzare la prestazione del servizio di orientamento legale in conformità dei rispettivi sistemi nazionali. L'orientamento legale dovrebbe essere fornito da una persona o da un'entità ammessa o autorizzata a prestare tali servizi a norma del diritto nazionale. Tali entità possono anche essere organizzazioni non governative (ONG) abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi legali o di rappresentanza ai richiedenti.



Suggerimento pratico: organizzazione dell'orientamento legale

Le autorità dovrebbero tenere un elenco aggiornato delle organizzazioni, entità o persone abilitate a fornire orientamento legale ai richiedenti, nonché una panoramica del tipo di sostegno che possono fornire. Le autorità dovrebbero garantire che i consulenti legali dispongano delle qualifiche e delle competenze necessarie per essere in grado di fornire utili orientamenti al richiedente. Ove possibile, occorre garantire che i consulenti legali conoscano la procedura e le aspettative (relative ai loro obblighi) dell'amministrazione nei loro confronti, a seconda delle loro circostanze individuali. Ciò contribuisce a garantire che il richiedente abbia accesso ai servizi di cui ha bisogno, sia che si tratti della spiegazione dei criteri di determinazione della competenza o di sostegno nella compilazione del modulo di ricerca della famiglia.



Buona prassi: cooperazione con le ONG in materia di orientamento legale

Alcune autorità accertanti dei paesi UE+ collaborano con le ONG che forniscono orientamento legale ai richiedenti, fornendo anche consulenza sul loro caso, spiegando le prove da presentare e guidando il richiedente nel corso della procedura. Tali organizzazioni cooperano attivamente con l'unità AMMR competente ⁽¹⁰⁾, ad esempio tramite incontri periodici e l'esame dei casi in sospeso, pendenti o complessi e delle fasi successive. Questa cooperazione può essere utile per affrontare eventuali problemi e fornire sostegno al richiedente e al familiare o alla persona a carico durante l'intera procedura.

⁽⁹⁾ L'ambito di applicazione dell'orientamento legale è specificato all'articolo 19, paragrafo 1, lettera I), AMMR: *[il richiedente dovrebbe essere informato del] diritto all'orientamento legale gratuito su questioni relative all'applicazione dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte in tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente di cui all'articolo 21;*

Inoltre, come indicato all'articolo 21, paragrafo 1, AMMR:

[i] richiedenti hanno il diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente, ammessi o autorizzati a norma del diritto nazionale, su questioni relative all'applicazione dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte in tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente prevista dal presente regolamento.

⁽¹⁰⁾ L'autorità del paese UE+ (l'unità) responsabile della procedura di determinazione del paese UE+ competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 52 AMMR.



Attribuzione di priorità

Enfasi e attenzione sulle procedure di ricongiungimento familiare

Per evitare lunghi tempi di attesa e garantire un esame approfondito di tutti gli elementi di un caso, occorre porre maggiormente l'accento, in generale, sui legami familiari del richiedente e sul luogo in cui si trovano i familiari o le persone a carico in tutte le fasi della procedura. Ciò al fine di garantire che questi casi siano considerati prioritari e presi in carico dai funzionari preposti ai casi.



Buona prassi per un'enfasi generale sul ricongiungimento familiare

Nominare dei supervisori dedicati al «ricongiungimento familiare» all'interno dell'amministrazione, formati sulle fasi pertinenti della procedura (ad esempio, accertamenti, registrazione, determinazione della competenza e accoglienza) può aiutare a mantenere l'accento sui casi di ricongiungimento familiare. I supervisori del ricongiungimento familiare possono sostenere i funzionari preposti a questi casi, supervisionare il loro lavoro, garantire un indirizzamento tempestivo ed efficace dei casi e la qualità della loro gestione e assicurare un seguito adeguato.

Individuazione precoce e indirizzamento

Per rispettare le scadenze più brevi per la determinazione della competenza, è importante disporre di una procedura che consenta l'individuazione precoce di potenziali casi di ricongiungimento familiare. Ciò garantisce l'identificazione rapida dei potenziali familiari e il rapido indirizzamento dei casi all'unità AMMR.

Attribuzione di priorità ai casi di ricongiungimento familiare in entrambi i paesi UE+

I casi di ricongiungimento familiare dovrebbero essere valutati in via prioritaria sia dal paese UE+ richiedente che da quello richiesto in tutte le fasi della procedura ⁽¹⁾. Ciò per garantire l'accorciamento dei tempi di attesa e l'esame di tutti gli elementi di un caso in tempo utile.

⁽¹⁾ Considerando 54, articolo 23, paragrafo 1, articolo 39, paragrafo 1, articolo 40, paragrafo 1, e articolo 46, paragrafo 1, AMMR.



Buona prassi per l'individuazione dei casi prioritari nelle unità AMMR

Per assicurare l'attribuzione di priorità, si possono vagliare i casi indirizzati all'unità AMMR per individuare eventuali casi di ricongiungimento familiare. Se il sistema utilizzato è digitalizzato, il vaglio può essere effettuato automaticamente dal sistema di gestione dei casi sulla base di parole chiave, tag o altre modalità. Se il sistema non è digitalizzato, i casi ricevuti possono essere esaminati da un membro del personale in grado di individuare potenziali casi di ricongiungimento familiare.

L'esame dei casi in entrata può contribuire a definire quelli prioritari anche nel paese UE+ ricevente. Quando si riceve una richiesta di presa in carico, occorre verificare se si tratta di un caso di ricongiungimento familiare; questa verifica può essere fatta sulla base dell'oggetto del messaggio ricevuto o del fondamento giuridico della richiesta.

Dopo la verifica, il caso dovrebbe essere immediatamente assegnato a un funzionario preposto, che dovrebbe proseguire l'esame del caso e dare priorità ai casi di ricongiungimento familiare nel suo carico di lavoro.

Cooperazione tra le unità AMMR, le autorità e le organizzazioni

Le autorità dei paesi UE+ e le organizzazioni pertinenti, come quelle che si occupano di ricerca della famiglia, dovrebbero cooperare tra loro per localizzare e identificare i familiari dei richiedenti nei paesi UE+. È importante che tutti i partner coinvolti nella procedura collaborino tra loro per esaminare tutti gli aspetti di un caso e considerare tutti i punti di vista ai fini di una decisione informata. Sia il paese UE+ richiedente che quello richiesto sono tenuti a verificare le informazioni.



Buona prassi: cooperazione con le ONG nella ricerca della famiglia

Alcune unità AMMR intrattengono buoni rapporti di lavoro con organizzazioni internazionali, ONG o organizzazioni della società civile specializzate nella ricerca della famiglia. La collaborazione con queste organizzazioni specializzate può essere vantaggiosa per tutte le parti interessate.

In Francia, Safe Passage è un partner attivo nella procedura di ricongiungimento familiare. Questa organizzazione assiste il richiedente erogando informazioni e guidandolo attraverso la procedura, ripristinando o mantenendo i contatti con il familiare. Safe Passage sostiene l'unità Dublino francese nella raccolta di informazioni e prove pertinenti e nella localizzazione e identificazione del familiare nell'altro paese UE+.



Ruolo proattivo dei fornitori di informazioni, dei funzionari preposti ai casi, dei rappresentanti e del richiedente

Nei casi di ricongiungimento familiare è importante adottare un approccio proattivo per esplorare attivamente le possibilità di ricongiungimento familiare. Il fornitore di informazioni, il funzionario preposto al caso, la persona che conduce il colloquio personale e il rappresentante dovrebbero incoraggiare il richiedente a presentare informazioni sui familiari e fargli domande sulla presenza di familiari o persone a carico nei paesi UE+. Anche il richiedente dovrebbe cercare attivamente le possibilità di ricongiungimento.

Garantire risorse sufficienti in seno all'unità AMMR

Affinché la procedura sia efficace, è fondamentale garantire una capacità sufficiente all'interno del gruppo o dei gruppi addetti alle richieste in entrata e quelle in uscita. In tutte le procedure è necessario avere personale incaricato e formato per la gestione dei casi relativi a minori e famiglie. Inoltre, le autorità dovrebbero disporre di risorse e strumenti sufficienti per salvaguardare i diritti procedurali e fondamentali dei richiedenti e garantire la rapidità delle procedure di ricongiungimento familiare.

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 52 AMMR sanciscono l'obbligo giuridico per le autorità competenti dei paesi UE+ di disporre delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei loro compiti relativi alla determinazione della competenza. È utile che le autorità effettuino una valutazione delle esigenze per identificare le risorse necessarie a svolgere la procedura di ricongiungimento familiare in modo efficace e rapido.

Nel calcolare le risorse necessarie, le autorità possono prendere in considerazione i seguenti punti.

- **Il numero medio di richiedenti o il carico di lavoro complessivo e la percentuale di casi di ricongiungimento familiare**

Considerando la percentuale media dei casi di ricongiungimento familiare rispetto al carico di lavoro complessivo, è possibile stimare il numero necessario di funzionari da assegnare a questi casi. Se l'unità di norma invia o riceve un numero particolarmente elevato di richieste di ricongiungimento familiare, è utile disporre di un gruppo addetto specificamente a tali casi, sia in uscita che in entrata. Laddove il numero medio di casi di ricongiungimento familiare sia basso, sarà sufficiente formare alcuni dei funzionari alla gestione di questi casi.

- **La durata media dei casi di ricongiungimento familiare**

È utile esaminare il tempo necessario per l'esito positivo di un caso di ricongiungimento familiare dal momento della registrazione fino al trasferimento. Considerando le scadenze rigorose previste dall'AMMR e il requisito dell'attribuzione di priorità, è consigliabile aumentare la capacità se la procedura in uscita, compreso il trasferimento, richiede più di sei mesi. Analogamente, se l'unità non è in grado di gestire in via prioritaria i casi in entrata o non ha tempo sufficiente per valutare adeguatamente i casi, è opportuno considerare un aumento della capacità.

Le richieste di informazioni svolgono un ruolo cruciale nelle procedure di ricongiungimento familiare; pertanto dovrebbe essere garantita una capacità sufficiente per la formulazione tempestiva di richieste e risposte sia per i casi in uscita che per quelli in entrata.

- **Il numero di funzionari formati per gestire i casi di ricongiungimento familiare**

È importante valutare se viene formato il numero necessario di addetti. Per far fronte alle fluttuazioni del personale, è preferibile avere un numero di funzionari formati superiore al numero effettivo di addetti ai casi di ricongiungimento familiare.

- **La potenziale necessità di punti focali per il ricongiungimento familiare**

In alcuni paesi UE+, soprattutto quelli con un alto numero di casi di ricongiungimento familiare, è utile disporre di un punto focale che possa essere contattato dalle parti interessate interne ove necessario. Ad esempio, è possibile porre a un punto focale domande relative alla registrazione, all'indirizzamento, all'individuazione di un potenziale caso di ricongiungimento familiare, all'uso di un modello di ricerca della famiglia o a un trasferimento.

- **Esigenze di garanzia della qualità e di gestione delle conoscenze**

È necessaria sufficiente capacità per assicurare l'attuazione di sistemi di garanzia della qualità, monitoraggio dei processi e gestione delle conoscenze.

Sono necessarie risorse per garantire la qualità della procedura, che comprende la qualità complessiva delle richieste e delle risposte, la completezza dei fascicoli e il monitoraggio dell'efficienza complessiva della procedura. La garanzia della qualità può essere attuata tramite strumenti (ad esempio liste di controllo, strumenti digitali attraverso il sistema di gestione dei casi) o da personale specifico, come i coordinatori dei gruppi o i supervisori.

È inoltre importante monitorare regolarmente la procedura, rivedere i processi interni, controllare i tempi di espletamento delle pratiche, individuare strozzature o lacune nel processo e cercare soluzioni.

La gestione delle conoscenze è fondamentale per la garanzia della qualità. Disporre degli strumenti necessari, come le linee guida, un archivio di informazioni e materiali di riferimento può aiutare i funzionari preposti ai casi di asilo nel loro lavoro. Gli strumenti di gestione delle conoscenze devono essere riesaminati e aggiornati periodicamente.



Suggerimento pratico: garantire risorse sufficienti in seno alle autorità

Nel calcolare le risorse necessarie, considerare che diverse autorità possono essere coinvolte nelle attività di ricerca della famiglia o di ricongiungimento familiare. Anche se la funzione principale dell'autorità non riguarda la ricerca della famiglia, potrebbe essere necessario assegnare alcune risorse a tali compiti.

La polizia, le guardie di frontiera, gli addetti alla registrazione e gli addetti all'accoglienza devono essere consapevoli dei loro obblighi di individuare i possibili familiari di un richiedente nei paesi UE+. In tutte le fasi procedurali è necessario un numero adeguato di personale formato per lo svolgimento delle mansioni, che possono includere i seguenti compiti:

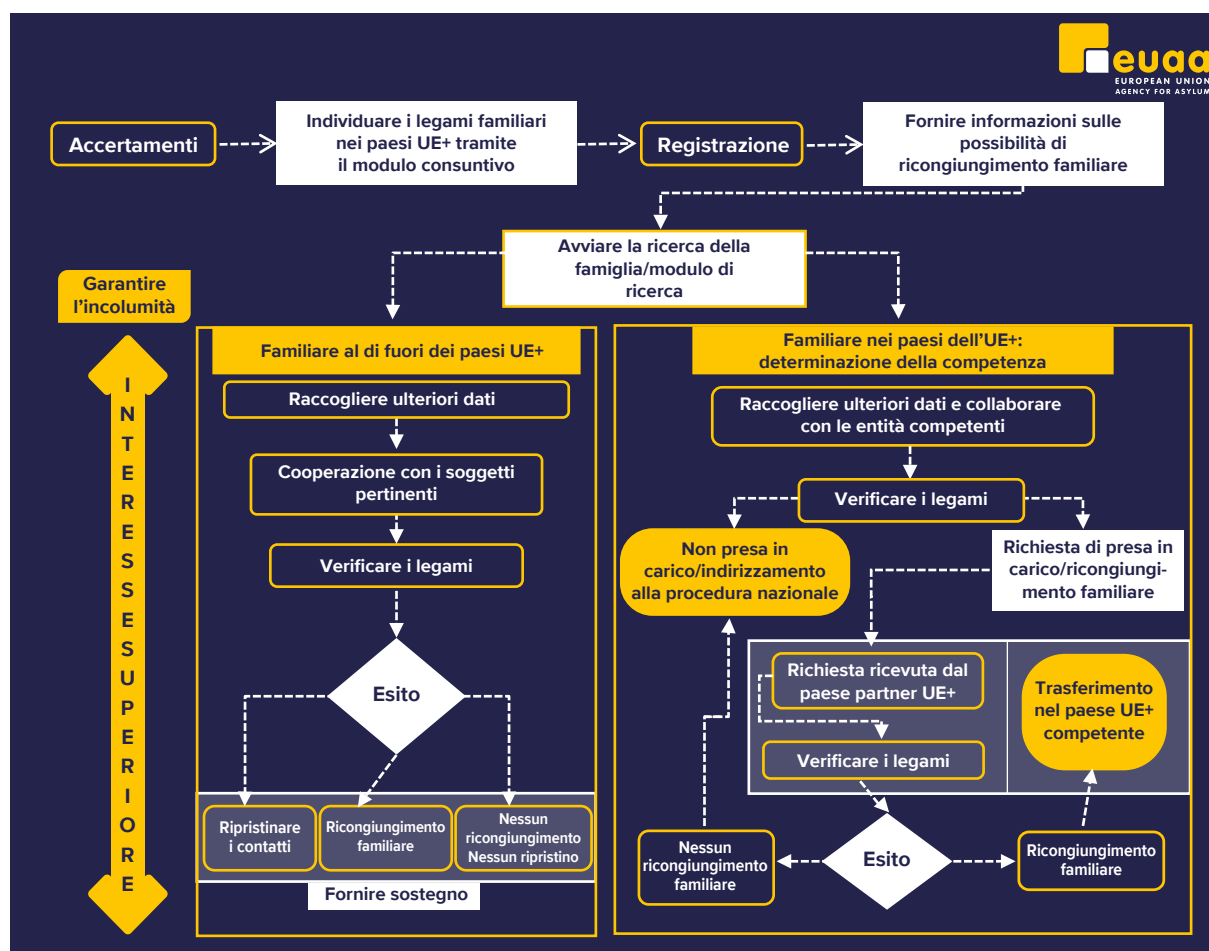
- raccogliere informazioni e documenti dai richiedenti (ad esempio, personale addetto all'accoglienza);
- condurre un colloquio personale (in fase di registrazione o nel corso della determinazione della competenza) (ad esempio, funzionari preposti al caso);
- verificare documenti, informazioni, referti medici o altre informazioni, se ricevute (ad esempio dalle forze dell'ordine, esperti forensi, periti grafici o esperti del paese di origine);
- tradurre tutti i documenti necessari. Ciò richiede, ad esempio, che un certo numero di traduttori interni o un pool di traduttori esterni siano sempre disponibili per la traduzione ove necessario per una valutazione approfondita degli elementi di prova (ad esempio traduttori interni o pool di traduttori);
- mantenere i contatti con il richiedente, il rappresentante o altre parti interessate (compito dell'unità AMMR e/o del personale addetto all'accoglienza).

Strutturazione per fasi della procedura di ricerca della famiglia

L'individuazione dei potenziali familiari di un richiedente è di competenza delle autorità del paese UE+, che dovrebbero pertanto chiedere informazioni sulla presenza di familiari o persone a carico del richiedente nel territorio UE+ e cercare di localizzarli e identificarli. A tale riguardo, la ricerca della famiglia è continua. I funzionari in contatto con il richiedente sono tenuti a rintracciare la famiglia indipendentemente dalla fase della procedura fino all'adozione di una decisione sul merito della domanda.

Di seguito è riportato un diagramma di flusso che mostra le fasi principali della ricerca della famiglia, dagli accertamenti alla determinazione della competenza.

Figura 4. Diagramma di flusso della ricerca della famiglia ai sensi dell'AMMR



La seguente guida per fasi elenca tutte le tappe del processo nei casi in cui è possibile effettuare la ricerca della famiglia. La guida spiega le possibili azioni che possono essere intraprese per rintracciare i familiari di un richiedente. I riquadri alla fine di ciascun paragrafo evidenziano le fasi principali che possono contribuire all'attribuzione di priorità al caso e a garantire l'individuazione di potenziali legami familiari.



1. Accertamenti

Cosa succede nella fase degli accertamenti in relazione alla ricerca della famiglia?

- Le informazioni sono trasmesse all'Eurodac.
- L'eventuale riscontro positivo dell'Eurodac viene ricevuto, con informazioni sulla persona.
- Gli eventuali riscontri positivi del sistema d'informazione Schengen e del sistema d'informazione visti diventano disponibili.
- Le informazioni sulla vulnerabilità diventano evidenti.
- Si raccolgono informazioni iniziali sui familiari attraverso il modulo consuntivo ⁽¹²⁾.

Data l'importanza dei legami familiari, i richiedenti che potrebbero avere familiari nel territorio dei paesi UE+ dovrebbero essere identificati quanto prima. Per i minori non accompagnati è fondamentale che le garanzie procedurali siano rispettate e che un tutore sia nominato il prima possibile. Ciò garantisce che l'incolumità del minore sia debitamente presa in considerazione al momento dell'avvio del processo.

Conformemente al regolamento (UE) 2024/1356 ⁽¹³⁾, i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna senza soddisfare le condizioni d'ingresso e che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, dovrebbero essere sottoposti a una procedura di accertamento prima di essere indirizzati alle procedure appropriate.

Gli accertamenti mirano a rafforzare il controllo dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne, a identificare ciascun individuo e a consultare le banche dati pertinenti sulla base dei loro dati per verificare se rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Durante gli accertamenti, le informazioni sulla persona sono trasmesse all'Eurodac. Se i dati della persona sono già stati registrati nel sistema, viene ricevuto un riscontro positivo Eurodac. In questa fase potrebbero essere ricevute anche informazioni dal sistema d'informazione visti o dal sistema d'informazione Schengen. Inoltre, la fase degli accertamenti comprende anche controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità, e pertanto potrebbe individuare situazioni di dipendenza. Pertanto, gli accertamenti supportano l'indirizzamento a procedure appropriate.

Indicazione della presenza di familiari nei paesi UE+

La fase degli accertamenti non fa parte della procedura di asilo; tuttavia, attraverso la raccolta di informazioni sui potenziali familiari, può contribuire a individuare in fase precoce i potenziali

⁽¹²⁾ Il modulo consuntivo ai sensi dell'articolo 17 del [regolamento \(UE\) 2024/1356](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024).

⁽¹³⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1356](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024).



legami familiari di un richiedente. Le autorità che effettuano il processo di accertamento dovrebbero compilare il modulo consuntivo, con le informazioni fornite dalla persona interessata, tra cui la presenza o meno di familiari sul territorio di un paese UE+.

Indirizzamento immediato alla procedura appropriata

Se la persona interessata dichiara di avere familiari nel territorio dell'UE+, il caso dovrebbe essere immediatamente indirizzato alle autorità competenti, ad esempio all'autorità che registrerà la sua domanda di asilo. Al momento dell'indirizzamento alla procedura appropriata, è fondamentale **contrassegnare tutti i casi per i quali sono individuati potenziali legami familiari**. Ciò consentirà all'autorità di registrazione di dare priorità ai casi di richiedenti che potrebbero avere familiari nel territorio dei paesi UE+.



Individuazione di potenziali legami familiari nella fase degli accertamenti

- Chiedere al richiedente (adulto o minore) in che luogo si trovano i suoi familiari, in particolare i familiari presenti nei paesi UE+.
- Informare il richiedente della possibilità di ricongiungersi con un familiare in un paese UE+.
- Compilare il modulo consuntivo. Assicurarsi di rispondere alle domande sulla presenza di familiari nei paesi UE+.
- Verificare se sono disponibili informazioni sui familiari nelle banche dati pertinenti (ad esempio se è stata inserita una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen per i familiari oggetto della ricerca).
- Indirizzare il caso alla procedura appropriata.



Buona prassi: attribuzione di priorità nella fase degli accertamenti

I paesi UE+ possono decidere di fornire il modello di ricerca della famiglia a tutte le persone che, nel corso degli accertamenti, riferiscono di avere familiari nei paesi UE+. All'atto della consegna del modello di ricerca della famiglia al richiedente, lo si dovrebbe informare in merito alle possibilità di ricerca, alle modalità di compilazione del modello e a come e dove richiedere assistenza per la compilazione. Il modello di ricerca della famiglia può quindi essere già fornito al richiedente nel momento in cui fa domanda.



2. Registrazione

Cosa succede nella fase di registrazione in relazione alla ricerca della famiglia?

- Questa fase segna l'inizio della procedura di determinazione della competenza e l'avvio della decorrenza dei termini.
- In questa fase vi è la possibilità di individuare tempestivamente i potenziali casi di ricongiungimento familiare.
- Al richiedente sono fornite informazioni, anche in merito all'AMMR.
- Si tiene il colloquio di registrazione, che potrebbe essere combinato con il colloquio AMMR.
- È possibile individuare gli indicatori di competenza stabiliti dall'AMMR.
- Il modello di ricerca della famiglia viene fornito al richiedente, ove possibile, a meno che non sia stato fornito in precedenza.

Conoscenza dei termini

A norma del regolamento (UE) 2024/1348 (APR) ⁽¹⁴⁾, una domanda di protezione internazionale dovrebbe essere registrata entro cinque giorni dalla data in cui è stata fatta. Occorre ricordare che la data di registrazione della domanda è la data di inizio della procedura di determinazione della competenza nei casi di ricongiungimento familiare.

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), dell'APR, la registrazione deve contenere le seguenti informazioni sul richiedente:

- nome del richiedente;
- data e luogo di nascita;
- genere;
- cittadinanza o condizione di apolide;
- familiari presenti in un paese UE+ o persone a carico (nonché fratelli o sorelle e parenti, nel caso di minori non accompagnati) ⁽¹⁵⁾;
- qualsiasi altra informazione che possa essere pertinente per la determinazione del paese UE+ competente.

Individuazione dei potenziali familiari di un richiedente nei paesi UE+

Compilare il modulo di registrazione o integrare eventuali misure avviate durante la fase degli accertamenti può contribuire a individuare potenziali legami familiari. Nella fase di registrazione, al richiedente dovrebbe essere chiesto ancora una volta se ha familiari o persone a carico presenti nel territorio di qualsiasi paese UE+. In caso affermativo, dovrebbero

⁽¹⁴⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1348](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024).

⁽¹⁵⁾ Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), APR.



essere fornite informazioni sulla possibilità di ricongiungimento dei familiari conformemente alle disposizioni dell'AMMR. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sui diritti e sugli obblighi del richiedente. Ove possibile, il modello di ricerca della famiglia dovrebbe essere fornito al richiedente già in questa fase per contribuire alla definizione delle priorità.

Fornitura di informazioni sui diritti e sugli obblighi del richiedente

Fornire informazioni è fondamentale in questa fase. È importante adottare un approccio proattivo per incoraggiare il richiedente a comunicare informazioni sui suoi familiari. Fornire le principali informazioni a voce e consentire al richiedente di porre domande può contribuire notevolmente a creare un clima di fiducia e a garantire la corretta comprensione delle informazioni.

Il richiedente deve comprendere che ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni sui familiari o sulle persone a carico e presentare elementi di prova a supporto delle sue dichiarazioni, e che sia lui che il familiare sono tenuti a dare il loro consenso al ricongiungimento se desiderano che abbia luogo. Se il richiedente non vuole ricongiungersi con il familiare, dovrebbe informare di ciò le autorità il prima possibile. Una volta fornito, il consenso può comunque essere revocato.

Se, pur essendo stato informato del diritto al ricongiungimento con un familiare, il richiedente omette volontariamente di fornire informazioni sui familiari, si sposta e presenta domanda di protezione internazionale in un altro paese UE+, non potrà più chiedere l'applicazione delle clausole di ricongiungimento familiare di cui all'AMMR.

Al richiedente dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sulle scadenze della procedura. Se le autorità hanno fissato termini specifici per la presentazione dei documenti, tali termini devono essere spiegati.

Nel caso di un minore non accompagnato, è importante che le informazioni siano fornite in modo consono al minore e adeguato all'età. La fornitura di informazioni dovrebbe includere la distribuzione degli opuscoli informativi pertinenti. Ulteriori possibili materiali includono, ad esempio, manifesti collocati nelle sale d'attesa che illustrino la possibilità di ricongiungimento familiare e gli obblighi del richiedente di fornire informazioni sui familiari.



Individuazione di potenziali casi di ricerca della famiglia nella fase di registrazione

Il funzionario incaricato della registrazione dovrebbe:

- chiedere al richiedente o, nel caso di un minore, al minore e al suo rappresentante informazioni sulla presenza di familiari, in particolare nei paesi UE+, e registrare la sua risposta nel modulo di registrazione;
- informare il richiedente della possibilità di ricongiungersi con un familiare nei paesi UE+;



Individuazione di potenziali casi di ricerca della famiglia nella fase di registrazione

- informare il richiedente della possibilità di richiedere e ricevere il modello di ricerca della famiglia;
- informare il richiedente della possibilità di chiedere assistenza per la compilazione del modello e di accedere all'orientamento legale;
- informare il richiedente del suo diritto di chiedere l'assistenza di organizzazioni che possono aiutarlo a rintracciare i suoi familiari;
- informare il richiedente sulle modalità di presentazione di documenti e informazioni sui legami familiari e sui tempi per farlo;
- informare il richiedente delle conseguenze della mancata comunicazione di informazioni;
- informare il richiedente che sia il richiedente che il familiare devono dare il consenso al ricongiungimento per iscritto;
- quando il richiedente dichiara di avere familiari nei paesi UE+, contrassegnare il caso per l'indirizzamento in modo che sia più facile da individuare e trattare in via prioritaria.

Possibilità di organizzare il colloquio di cui al regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione

A seconda del modo in cui la procedura è organizzata nel vostro paese, un colloquio personale, incentrato sulla valutazione dei criteri di competenza, può svolgersi nella fase di registrazione o successivamente, dopo l'indirizzamento all'unità AMMR. Maggiori informazioni sulla ricerca della famiglia durante il colloquio personale sono disponibili nella sezione [«Organizzazione del colloquio personale»](#).

Modello per la ricerca della famiglia

L'articolo 22, paragrafo 1, dell'AMMR stabilisce che il richiedente ha il diritto di richiedere e ricevere il modello per la ricerca della famiglia. L'EUA ha elaborato il modulo per l'identificazione e la ricerca dei familiari in due versioni: per gli adulti e per minori non accompagnati ⁽¹⁶⁾.

È importante che, anche se un minore ha capacità giuridica in un determinato paese UE+, il modulo sia sempre compilato dal suo rappresentante o tutore. La capacità giuridica di un minore è disciplinata dalla legislazione nazionale; pertanto, un minore potrebbe godere di capacità giuridica in un paese e non in un altro.

⁽¹⁶⁾ EUA, [Modulo per la ricerca della famiglia – Adulto](#), 2025 e EUA, [Modulo per la ricerca della famiglia – Minore](#), 2025.

Figura 5. Modulo per la ricerca della famiglia – per gli adulti (pagina di copertina e Parte 1 del modulo)

euada
EUROPEAN UNION
ASYLUM AND MIGRATION

FAMILY TRACING FORM FOR ADULT APPLICANTS

Name of the EU+ country	
Address of the national authority	
EU+ country specific information on how and where to submit this form	This is a placeholder for EU+ countries to include the relevant modalities concerning the submission of this form. How should this form be submitted? To which address? By whom?

Family Tracing Form (Adult)

Why have I been given this form?

The authorities in this country have given you this form because you have applied for international protection and said you have a family member in a Member State of the European Union or an associated country (referred to as the EU+ countries).

The Member States of the European Union are Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden. The four associated countries are Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

The information you provide in this form will help the authorities in this country find your family members, prioritise your case and find the EU+ country that should examine your application. As you have family members in another EU+ country, the country where your family member is present may be responsible for examining your application.

Important: Let the authorities know if you need any support filling in this form.

Why have I been asked to fill in this form?

The authorities in this country need to know if you have family members in any of the EU+ countries. If you do, the country where they are residing might be responsible for handling your application.

The authorities in this country also want to help you reunite with your family members in the EU+ countries if you want to be with them. If you want to be reunited with your family member, let us know and we will explore if this is possible and try to make this happen. If you do not want to be reunited, tell us as soon as possible.

euada
EUROPEAN UNION
ASYLUM AND MIGRATION

FAMILY TRACING FORM FOR ADULT APPLICANTS

PART 1. PERSONAL INFORMATION OF THE APPLICANT

Case number:

First name	
Surname	
Age	
Gender	
Date of birth (day/month/year)	
Place of birth	
Date of departure from country of origin	
Nationality/ies	
Address/accommodation	
Contact details (email address, social media account, phone number)	

☐ I confirm that I have a family member who is residing in an EU+ country.

My family member is (multiple options can be selected)	☐ my spouse or unmarried partner (Part 2) ☐ minor child (Part 3) ☐ person dependent on my assistance or I depend on this person's assistance (Part 4)
--	--

Other relevant information

Date and signature of the applicant

Figura 6. Modulo per la ricerca della famiglia – per i minori non accompagnati (pagina di copertina e Parte 1 del modulo)

euada
EUROPEAN UNION
ASYLUM AND MIGRATION

FAMILY TRACING FORM FOR UNACCOMPANIED CHILD APPLICANTS

Name of the EU+ country	
Address of the national authority	
EU+ country specific information on how and where to submit this form	This is a placeholder for EU+ countries to include the relevant modalities concerning the submission of this form. How should this form be submitted? To which address? By whom?

Family Tracing Form (Child)

This form is to be filled in by the guardian/representative (s) of the child. The guardian/representative should read the form all the way through with the child and explain all the details.

Why have I been given this form?

You are in a foreign country and you are alone. You have applied for asylum and told someone that you have family members in a Member State of the European Union or an associated country (referred to as the EU+ countries).

The Member States of the European Union are Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden. The four associated countries are Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

The authorities in this country want to help you find your family and be reunited with them again. That is why they are giving you this form to fill in. You need to tell the authorities in this country information about your family, such as who they are, where they live and how to contact them.

You do not have to fill out the form by yourself. A special helper, called a guardian, will help you. If you need more help, you can also ask other people, such as case officers, reception staff and legal advisors.

Why have I been asked to fill in this form?

The authorities in this country need to know if you have family members in any of the EU+ countries. If you do, the country where they live might be responsible for handling your application.

(*) In this form, in accordance with the legislative framework detailed in the RAA, Practical Guide on Family Tracing, 2023, Section 'Terminology', the terms 'representative' and 'guardian' are used interchangeably.

euada
EUROPEAN UNION
ASYLUM AND MIGRATION

FAMILY TRACING FORM FOR UNACCOMPANIED CHILD APPLICANTS

PART 1. PERSONAL INFORMATION OF THE CHILD

Case number:

First name	
Surname	
Age	
Gender	
Date of birth (day/month/year)	
Place of birth	
Date of departure from country of origin	
Nationality/ies	
Address/accommodation	
Contact details (email address, social media account, phone number)	

Contact details of the guardian

First name	
Surname	
Phone number	
Email address	

☐ I confirm that I have a family member who is staying in an EU+ country.

My family member is (multiple options can be selected)	☐ my parent (mother or father) (Part 5) ☐ my sibling (brother or sister) (Part 2) ☐ my aunt or uncle (Part 3) ☐ my grandparent (grandmother or grandfather) (Part 4) ☐ other family relation (Part 5) (please specify):
--	--

Other relevant information:

Date and signature of the guardian/representative



Qual è la finalità del modulo per la ricerca della famiglia?

L'obiettivo del modulo è garantire che i potenziali legami familiari del richiedente siano individuati in fase precoce. Il modulo può anche servire a identificare la volontà del richiedente di ricongiungersi con un familiare e può indicare al richiedente quali documenti o elementi di prova potrebbero essere necessari in un secondo momento. Raccogliere tutti i documenti/le prove disponibili sui legami familiari è importante perché aiuta a rintracciare il familiare se il richiedente ha perso i contatti.

Quando si dovrebbe consegnare il modulo al richiedente?

Il modulo dovrebbe essere consegnato al richiedente il prima possibile, idealmente nel momento in cui fa domanda o durante la registrazione, e comunque al più tardi durante il colloquio personale. Il modulo può essere consegnato al richiedente in qualsiasi fase in cui si constati che egli può avere potenziali legami familiari in un paese UE+. In ogni caso, dovrebbe essere fornito in tempi ragionevoli prima della scadenza del termine per l'invio di una richiesta di presa in carico.



Buona prassi: fornire il modulo prima della registrazione

La migliore prassi consiste nel distribuire il modulo prima o durante la registrazione della domanda. Se, nella fase degli accertamenti, la persona ha già indicato di avere familiari nel territorio UE+, le informazioni contenute nel modulo consuntivo possono già essere estratte e incluse nel modulo di ricerca della famiglia. In tal caso, si dovrebbe dare al richiedente la possibilità di verificare, confermare, correggere o integrare le informazioni.

Chi deve compilare il modulo?

I richiedenti protezione internazionale che hanno familiari nei paesi UE+ devono compilare il modulo se sono ritenuti in grado di comprenderlo e compilarlo. In caso contrario, l'autorità dovrebbe fornire sostegno per garantire che il richiedente possa rispettare i propri diritti e obblighi, in particolare tenendo conto di eventuali vulnerabilità o esigenze procedurali particolari. I richiedenti dovrebbero essere informati su come richiedere sostegno per la compilazione del modulo. Se il richiedente è un minore non accompagnato, il modulo deve essere compilato dal tutore/rappresentante.

Quali informazioni dovrebbero essere fornite al richiedente in merito al modulo?

Il richiedente dovrebbe essere informato della possibilità di ricongiungersi con un familiare al fine di far esaminare la sua domanda dal paese UE+ in cui soggiorna il familiare.

I paesi UE+ dovrebbero aggiungere informazioni specifiche sulle modalità di presentazione del modulo, ad esempio via e-mail, per posta o di persona, nonché l'indirizzo in cui va presentato il modulo e l'eventuale scadenza per la presentazione, se stabilita dal paese.

Il richiedente dovrebbe inoltre essere informato dello scopo del modulo, di come compilarlo e di quali organizzazioni possono sostenerlo durante la procedura, in particolare se desidera



chiedere il sostegno delle organizzazioni di ricerca della famiglia. Il richiedente dovrebbe inoltre ricevere informazioni sui propri obblighi. In particolare, egli va informato dei seguenti obblighi: di informare le autorità del luogo in cui si trovano i suoi familiari nel territorio UE+, di cooperare con le autorità e di rimanere nel paese UE+ che sta svolgendo la procedura di determinazione della competenza fino all'individuazione del paese UE+ competente.

Il richiedente dovrebbe essere informato del fatto che è tenuto a fornire informazioni nel modulo anche se non desidera ricongiungersi con il familiare. La volontà o meno del richiedente di ricongiungersi viene registrata nel modulo e, se non desidera ricongiungersi, l'autorità non procederà oltre. Il consenso formale del richiedente al ricongiungimento deve essere richiesto con un altro modulo. Il richiedente dovrebbe essere informato del fatto che può chiedere l'applicazione dei criteri familiari solo nel paese in cui la sua domanda è stata registrata per la prima volta.

Quale sostegno è disponibile per la compilazione del modulo di ricerca della famiglia?

I paesi UE+ dovrebbero aggiungere informazioni specifiche su tutte le persone, organizzazioni o entità in grado di assistere il richiedente nella compilazione del modulo.

Le autorità responsabili della registrazione, come la polizia o le guardie di frontiera, possono sostenere il richiedente. Se il richiedente è un minore, dovrebbe essere assistito dal tutore. In questa fase possono essere coinvolti consulenti legali o altri consulenti, sia per aiutare il richiedente a compilare il modulo, sia per sostenere la ricerca della famiglia, se richiesto dal richiedente. Anche i funzionari che conducono il colloquio personale possono aiutare il richiedente a compilare il modulo o utilizzarlo come base per il colloquio. Eventuali esigenze procedurali particolari del richiedente devono essere identificate e rispettate.



Quali informazioni sono disponibili nel modulo per la ricerca della famiglia?

Il modulo per la ricerca della famiglia per gli adulti contiene le seguenti informazioni.

- Informazioni generali sugli obiettivi del modulo, nonché su quali informazioni vengono raccolte e perché.
- Parte 1. Dati personali del richiedente (possono includere le informazioni contenute nel modulo di registrazione o nel modulo consuntivo).
- Parti 2-3. Informazioni sui familiari presenti nel territorio dei paesi UE+ (coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, figlio minorenni).
 - Dati personali del familiare.
 - Dati di contatto del familiare.
 - Status giuridico / status di soggiorno del familiare.
 - Numero del caso.
 - Qualsiasi tipo di numero di identificazione del familiare, se disponibile.
 - Se c'è la volontà di ricongiungersi. Da non confondere con il consenso scritto formale al ricongiungimento.



- Eventuali vulnerabilità o condizioni specifiche del familiare di cui le autorità del paese dovrebbero essere informate.
- Parte 4. Informazioni sulle persone a carico.
 - Relazione con la persona.
 - Chi è la persona a carico: il richiedente o il familiare?
 - Dati personali.
 - Tipo di legame di dipendenza.
 - Dati di contatto del familiare.
 - Status giuridico / status di soggiorno del familiare.
 - Numero del caso.
 - Qualsiasi tipo di numero di identificazione del familiare, se disponibile.
 - Se c'è la volontà di ricongiungersi (da non confondere con il consenso formale scritto al ricongiungimento).
 - Quando e dove hanno avuto l'ultimo contatto, ad esempio di persona, per telefono o in altro modo.
 - Se sono già stati compiuti tentativi di ricerca.
 - Tutti gli elementi di prova che il richiedente può presentare per dimostrare il legame.
- Parte 5. Albero genealogico (facoltativo).
 - Il richiedente può disegnare un albero genealogico, che può includere anche i familiari o i parenti residenti al di fuori dei paesi UE+.

Il modulo di ricerca della famiglia per i minori non accompagnati presenta una struttura simile e richiede informazioni analoghe, come riportato di seguito.

- Informazioni generali sugli obiettivi del modulo, nonché su quali informazioni vengono raccolte e perché.
- Parte 1. I dati personali del minore (che possono includere le informazioni contenute nel modulo di registrazione) e i dati personali del tutore/rappresentante.
- Parti 2-5. Informazioni sui familiari presenti nel territorio dei paesi UE+ (genitore, fratello o sorella, parente, altra persona).
 - Dati personali del familiare, fratello o sorella, parente o altra persona.
 - Dati di contatto del familiare, fratello o sorella, parente o altra persona.
 - Status giuridico / status di soggiorno del familiare, fratello o sorella, parente o altra persona.
 - Numero del caso.
 - Qualsiasi tipo di numero di identificazione del familiare, fratello o sorella, parente o altra persona, se disponibile.
 - Se c'è la volontà di ricongiungersi.



- Quando e dove hanno avuto l'ultimo contatto, ad esempio di persona, per telefono o in altro modo.
- Se sono già stati compiuti tentativi di ricerca.
- Parte 6. Albero genealogico.
 - Il richiedente può disegnare un albero genealogico, che può includere anche i familiari o i parenti residenti al di fuori dei paesi UE+.

Come viene utilizzato il modulo di ricerca della famiglia nella procedura di ricongiungimento familiare?

Il modulo di ricerca della famiglia contribuisce a dare priorità ai casi di richiedenti che hanno familiari nei paesi UE+. Esso consente alle autorità di accedere alle informazioni di base sui potenziali legami familiari in fase precoce e di avviare la procedura.

Il modulo aiuta l'intervistatore a esaminare le relazioni familiari del richiedente nei paesi UE+. L'intervistatore può utilizzare il modulo per porre domande specifiche sui familiari. Ciò può contribuire a localizzare o identificare la persona nell'altro paese UE+, a comprendere la sua relazione con il richiedente, e a identificare la situazione del familiare o della persona a carico. Può inoltre aiutare i funzionari preposti ai casi a capire quali altre informazioni chiedere al richiedente.

Il modulo per la ricerca della famiglia può inoltre aiutare il richiedente a comprendere quali informazioni deve fornire alle autorità e perché. Se il richiedente non è in contatto con il familiare, il modulo può aiutare a localizzare e identificare il familiare sulla base delle informazioni da lui fornite.

Il modulo compilato può essere utilizzato anche per inviare una richiesta di informazioni sul familiare al fine di localizzarlo, identificarlo e verificarne la presenza in un paese UE+.

Se il richiedente ha dichiarato nel modulo che non desidera essere ricongiunto con il familiare, le informazioni contenute nel modulo non saranno utilizzate e non saranno intraprese ulteriori azioni.

3. Indirizzamento all'unità AMMR

Cosa succede nella fase di indirizzamento in relazione alla ricerca della famiglia?

- In questa fase vi è la possibilità di individuare tempestivamente i potenziali casi di ricongiungimento familiare.
- Questa è la fase in cui sono segnalati i casi prioritari; ad esempio, i richiedenti con familiari nel territorio UE+ sono indirizzati quanto prima all'unità AMMR.
- I documenti sono presentati all'unità AMMR.



Quando la domanda di protezione internazionale è registrata e sono individuati potenziali legami familiari (o altri indicatori di competenza di un altro paese UE+), il caso dovrebbe essere immediatamente indirizzato all'unità AMMR per le successive attività.

Per garantire l'individuazione e la gestione prioritaria di potenziali casi di ricongiungimento familiare, è importante segnalare tali fascicoli.



Considerazioni in merito alle clausole discrezionali e ai «legami significativi»

Prima di trasmettere il fascicolo, l'addetto alla registrazione può consultare l'unità AMMR in merito alla potenziale applicazione della clausola discrezionale. Ciò può verificarsi in situazioni in cui il richiedente dichiara di avere «legami significativi» con qualcuno in un altro paese UE+ o nel paese UE+ in cui è stata presentata la domanda. A seconda delle rispettive prassi, alcuni paesi UE+ possono disporre di orientamenti interni sull'applicazione della clausola discrezionale o decidere di elaborare principi direttivi interni sui «legami significativi» conformemente all'articolo 35 dell'AMMR. Il modo migliore per esaminare eventuali motivi di applicazione delle clausole discrezionali è il colloquio personale (AMMR) con il richiedente.



Individuazione di potenziali casi familiari nella fase di indirizzamento

Per garantire una gestione efficace ed efficiente, il funzionario responsabile dell'indirizzamento all'unità AMMR dovrebbe:

- indirizzare il caso al più presto (senza attendere che siano raccolti tutti gli elementi);
- segnalare che si tratta di un potenziale caso di ricongiungimento familiare;
- segnalare se il caso riguarda un minore non accompagnato;
- indicare chiaramente la priorità da dare al caso;
- includere tutti i documenti forniti dal richiedente;
- segnalare se restano da raccogliere ulteriori documenti, elementi di prova o prove indiziarie, specificando entro quando e da chi saranno raccolti;
- riferire le eventuali vulnerabilità del richiedente riscontrate;
- includere il modulo di ricerca della famiglia, se disponibile;
- segnalare eventuali indicatori della possibile competenza di un altro paese UE+.



4. Determinazione della competenza

Cosa succede nella fase di determinazione della competenza in relazione alla ricerca della famiglia?

- In questa fase è necessario stabilire un ordine di priorità.
- La richiesta dovrebbe essere inviata al più tardi entro due mesi dalla data di registrazione della domanda.
- Si procede all'esame degli elementi di prova disponibili.
- Si tiene il colloquio personale (AMMR), se non è già stato effettuato.
- Si raccolgono i documenti e, se del caso, viene effettuata una valutazione dell'interesse superiore.
- Si contatta il richiedente o il rappresentante del minore per ottenere documenti, il consenso o ulteriori informazioni.
- Viene inviata una richiesta di informazioni, se necessario, e viene raccolta o ricevuta la risposta.
- La richiesta di presa in carico è inviata al paese UE+ in cui si trova il familiare, il fratello o la sorella o il parente del minore non accompagnato o in cui si trova il familiare del richiedente.
- Si riceve la risposta alla richiesta di presa in carico.
- Si determina il paese UE+ competente.

Accertamenti sui casi in ordine di priorità

Una volta indirizzato il caso all'unità AMMR, occorre assicurarsi che sia segnalato come prioritario e sia assegnato a un funzionario addetto alla gestione di tali casi. Ciò garantisce che il caso sia trattato in via prioritaria ed esaminato immediatamente.

L'unità AMMR può ricevere vari casi da gestire in via prioritaria. Se i casi prioritari sono troppo numerosi rispetto al numero totale dei casi o il personale addetto è insufficiente, occorre ulteriormente individuare quali casi tra quelli prioritari devono essere trattati per primi. Questa decisione può basarsi sulle esigenze particolari della persona, sul tipo di caso, sulle fasi necessarie della procedura o su altri fattori secondo gli orientamenti interni dell'unità.

Valutare le informazioni disponibili

Nei casi di ricongiungimento familiare, il fascicolo potrebbe non essere completo e potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni. Per individuare le fasi successive, occorre valutare la completezza del caso.

**Lista di controllo per verificare la completezza del fascicolo del caso ricevuto****Dati personali del richiedente**

- ☐ Il fascicolo contiene i dati personali del richiedente.
- ☐ Le informazioni sui dati personali sono chiaramente identificabili.
- ☐ I dati di contatto del richiedente sono disponibili.
- ☐ È disponibile un documento attestante l'identità e/o l'età.

Dati personali del familiare

- ☐ È disponibile un documento di identità o altro documento del familiare.
- ☐ I dati di contatto del familiare sono disponibili.

Informazioni sui legami familiari e sull'identità

- ☐ Il modulo di ricerca della famiglia è stato compilato ed è disponibile.
- ☐ Sono disponibili dichiarazioni del richiedente sul legame familiare tra le persone e informazioni sulla loro relazione.

Prove del legame familiare

- ☐ Documenti giustificativi del legame familiare, come certificato di nascita, stato di famiglia, passaporto (ad esempio che riporta il nome del familiare), altro.
- ☐ Sono disponibili prove indiziarie, come dichiarazioni del richiedente o del familiare.
- ☐ Sono disponibili certificati del paese UE+ o una foto del familiare.
- ☐ I documenti del richiedente sono stati tradotti in una lingua nazionale del paese UE+ in cui il richiedente registra la domanda o in inglese.

Consenso o, nel caso di un minore, volontà

- ☐ La volontà di ricongiungersi è confermata dal consenso della persona.

In caso di relazione di dipendenza

- ☐ Informazioni sulla natura della relazione di dipendenza.
- ☐ Sono disponibili cartelle mediche (tradotte).
- ☐ Sono fornite informazioni sul motivo della separazione.
- ☐ Sono fornite informazioni su quale sia la persona a carico.
- ☐ Sono fornite informazioni sulle modalità di assistenza della persona a carico da parte dell'altra persona.



Se il richiedente è un minore non accompagnato

- ☐ Verificare se vi erano stati dubbi circa l'età della persona, ad esempio eventuali informazioni pertinenti sulla sua età, compreso se fosse stata effettuata una valutazione dell'età.
- ☐ Informazioni ottenute tramite gli accertamenti: sono disponibili informazioni sull'età o su eventuali dubbi in merito all'età?
- ☐ Se è stata effettuata una valutazione dell'età, sono disponibili informazioni sul metodo utilizzato (esame medico, dichiarazioni o documenti).
- ☐ Informazioni sulla valutazione dell'interesse superiore (possono contenere anche informazioni utili per la ricerca).
- ☐ È disponibile l'albero genealogico del minore.
- ☐ Sono fornite spiegazioni sulla capacità del familiare di occuparsi del minore.
- ☐ Le opinioni del minore e la sua volontà di ricongiungersi con i genitori, fratelli o sorelle o parenti sono confermate.
- ☐ Sono disponibili informazioni sulle esigenze particolari del minore.

Determinazione delle fasi successive

Se la valutazione conclude che le informazioni non sono complete, il funzionario preposto al caso:

- conduce un colloquio personale con il richiedente e il suo tutore, se non è già stato effettuato;
- conduce un colloquio supplementare per chiarire dubbi o per raccogliere maggiori informazioni;
- contatta il rappresentante del minore per raccogliere maggiori informazioni;
- facilita l'accesso del richiedente ai servizi di ricerca;
- chiede informazioni al paese UE+ in cui è presente il familiare del richiedente o chiede informazioni specifiche sul familiare.

Organizzazione del colloquio personale (ai sensi del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione)

Le autorità del paese UE+ devono condurre un colloquio personale con il richiedente conformemente all'articolo 22 dell'AMMR.

Lo scopo del colloquio personale è di contribuire a decidere quale paese UE+ sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale della persona. Il colloquio personale dovrebbe inoltre contribuire a facilitare la comprensione, da parte del richiedente, delle informazioni fornite tramite materiali informativi comuni. Questi materiali vengono forniti al richiedente il prima possibile, ma al più tardi nella fase di registrazione. Il



colloquio dovrebbe inoltre aiutare il richiedente a comprendere la procedura di determinazione del paese UE+ competente, compresi i suoi diritti e obblighi e le conseguenze del mancato rispetto dei suoi obblighi.



Prassi per l'organizzazione dell'intervista

A seconda dei processi interni, il colloquio può svolgersi in diverse fasi procedurali e con diverse modalità nei paesi UE+. Alcuni paesi UE+ abbinano la registrazione con il «colloquio AMMR» o forniscono un questionario per individuare i potenziali indicatori di competenza di un paese UE+ in fase precoce. Altri paesi UE+ dispongono di un modello di colloquio integrato nel loro strumento di gestione dei casi, incentrato su questioni relative all'identificazione dei familiari. Altri ancora organizzano un colloquio specifico subito dopo che il caso è stato indirizzato all'unità AMMR.

Se non è stato effettuato prima dell'indirizzamento, il colloquio AMMR dovrebbe essere organizzato con il richiedente e, nel caso di un minore non accompagnato, con il rappresentante. Il colloquio dovrebbe essere condotto quanto prima e comunque prima della presentazione dell'eventuale richiesta di presa in carico, al fine di individuare potenziali legami familiari in un altro paese UE+. Il modulo per la ricerca della famiglia, compilato dal richiedente, può costituire la base per il colloquio. L'intervistatore può approfondire ulteriormente le relazioni familiari del richiedente. Per sapere quali informazioni devono essere fornite insieme al modulo, consultate la sezione relativa al [modello di ricerca della famiglia](#).

In considerazione dell'obbligo di dare priorità ai casi familiari, è preferibile tenere il colloquio personale il prima possibile una volta individuati i potenziali legami familiari. Il colloquio personale dovrebbe esaminare i legami familiari del richiedente con una persona in un paese UE+ o una persona a carico e concentrarsi sugli aspetti contemplati dal modello di ricerca della famiglia. Tali aspetti includono la situazione della persona e i suoi rapporti con il familiare o la persona a carico oppure, nel caso di un minore, i suoi rapporti con il genitore, il fratello o la sorella o i parenti. In tali casi si dovrebbe sempre effettuare una valutazione dell'interesse superiore del minore.

Il colloquio può servire anche a fornire al richiedente informazioni sulle possibilità di ricongiungimento familiare (se non è già stato fatto). Ciò serve a creare un clima di fiducia tra il richiedente e le autorità, incoraggiando così il richiedente a presentare tutte le informazioni o i documenti pertinenti, anche se diventano disponibili in una fase successiva della procedura, e serve a comunicare i termini per la presentazione di tali informazioni o documenti.





Suggerimenti pratici per l'individuazione e il trattamento dei casi di dipendenza

I casi di dipendenza richiedono un esame approfondito da parte di personale qualificato dotato di adeguate qualifiche e competenze. Un colloquio dettagliato con la persona è il modo migliore per esaminare il tipo di dipendenza e per valutare la sua capacità di prendersi cura della persona a carico.

Ogniqualvolta si identifica un **richiedente** (adulto) affetto da **una situazione di vulnerabilità**, è importante informarlo del suo diritto di essere ricongiunto o lasciato insieme al figlio, al fratello o alla sorella o al genitore se egli dipende dal loro sostegno. Il richiedente può compilare il modello di ricerca della famiglia (Parte 4), indicando la causa della sua dipendenza e la persona che può sostenerlo.

Se un **richiedente non si trova in una situazione di vulnerabilità**, gli si dovrebbe sempre chiedere se ha un figlio, un genitore o un fratello o una sorella che si trova in una situazione di vulnerabilità e dipende dalla sua assistenza. Egli dovrebbe essere informato della possibilità di essere ricongiunto o lasciato insieme alla persona a carico.

Il colloquio personale dovrebbe esaminare i legami familiari del richiedente, inclusa l'eventuale presenza di figli adulti, genitori o fratelli o sorelle nei paesi UE+ e la potenziale esistenza di legami di dipendenza. Per i potenziali argomenti da trattare durante il colloquio, si veda il riquadro [«Aspetti relativi ai legami familiari da trattare nel colloquio personale»](#).



Suggerimenti pratici per l'individuazione di possibili clausole discrezionali

Il richiedente dovrebbe sempre essere informato del fatto che i paesi UE+ possono applicare le clausole discrezionali se vi sono motivi imperativi per agire in tal senso. Egli dovrebbe essere informato della possibilità di far esaminare la sua domanda nel paese in cui l'ha registrata o di essere ricongiunto con un familiare in un altro paese UE+. Il ricongiungimento può essere possibile anche se la relazione non soddisfa la definizione di familiare ai sensi dell'AMMR.

Nel colloquio con il richiedente, i funzionari preposti ai casi dovrebbero sempre porre domande per valutare se vi siano condizioni che potrebbero innescare l'applicazione delle clausole discrezionali. Anche se un richiedente protezione internazionale non ha riferito di avere familiari nei paesi UE+, è utile chiedergli durante il colloquio personale se ha relazioni nei paesi UE+ ed esaminare i potenziali legami di dipendenza o motivi umanitari che potrebbero essere applicabili al suo caso. I legami familiari significativi di un richiedente con una persona in un paese UE+ e i potenziali legami di dipendenza possono essere esaminati in tutti i casi.

Per i potenziali argomenti da trattare durante il colloquio, si veda il riquadro [«Aspetti relativi ai legami familiari da trattare nel colloquio personale»](#).



Aspetti relativi ai legami familiari da trattare nel colloquio personale

È importante che l'intervistatore ponga proattivamente domande in merito alla situazione individuale della persona. I punti che seguono sono un promemoria delle questioni che potrebbe essere necessario esaminare, a seconda delle circostanze del richiedente, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per determinare la competenza. È compito dell'intervistatore trattare gli argomenti riportati di seguito formulando le domande nel modo più appropriato per ciascun caso.

Questi aspetti integrano le informazioni raccolte attraverso il modulo di ricerca dei familiari. L'intervistatore dovrebbe basare il colloquio sulle informazioni già tratte da altre fonti.

Situazione personale del richiedente



- ☐ Il richiedente è un minore non accompagnato?
- ☐ Il richiedente è vulnerabile o ha esigenze particolari?
- ☐ Il richiedente dipende dall'assistenza di altre persone? In caso affermativo, in che senso?
- ☐ Il richiedente è in grado di corroborare le proprie dichiarazioni con documenti o altri elementi pertinenti?

Potenziati legami familiari del richiedente – coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio



- ☐ Il richiedente ha compilato il modulo di ricerca della famiglia? In caso contrario, gli va fornito il modulo.
- ☐ La persona ha familiari in uno dei paesi UE+?
- ☐ Quali sono i dati personali del familiare?
- ☐ In quale paese UE+ vive il familiare?
- ☐ Qual è lo status di soggiorno del familiare nel paese UE+?
- ☐ Dove e quando si è costituita la relazione? Se il familiare in questione è il coniuge del richiedente, quando, dove e come hanno contratto matrimonio?
- ☐ Il richiedente è in grado di corroborare l'esistenza della relazione con eventuali elementi di prova?
- ☐ Il richiedente è in contatto con il familiare? Se sì, con che frequenza?
- ☐ Quali sono i dati di contatto del familiare?
- ☐ Se hanno perso i contatti, quando è successo e come?
- ☐ Quando e come si sono separati?
- ☐ La persona ha utilizzato i servizi delle organizzazioni di ricerca della famiglia in passato?
- ☐ Il richiedente è disposto a ricongiungersi con il coniuge?

Potenziali legami familiari del richiedente – dipendenza***Se il richiedente è la persona a carico***

- ☐ Qual è la natura della dipendenza?
- ☐ In che modo le persone sono legate tra loro?
- ☐ Qual è la natura della loro relazione?
- ☐ In che modo il figlio, il fratello o la sorella o il genitore può prendersi cura del richiedente?
- ☐ In che modo il figlio, il fratello o la sorella o il genitore si sono presi cura del richiedente in passato?

Se il richiedente è la persona che presta assistenza a una persona a carico

- ☐ Qual è la natura della dipendenza?
- ☐ In che modo le persone sono legate tra loro?
- ☐ Qual è la natura della loro relazione?
- ☐ In che modo il richiedente può prendersi cura della persona a carico?
- ☐ In che modo il richiedente si è occupato in passato della persona a carico, ad esempio nel paese di origine o nel paese di transito?

Se viene individuato un legame di dipendenza

- ☐ Il richiedente è in grado di comprovare l'esistenza della relazione con elementi di prova, quali documenti medici, relazioni psicologiche o sociali?
- ☐ La persona desidera ricongiungersi?

Potenziali legami familiari del richiedente – minore

- ☐ Il minore ha familiari, fratelli o sorelle o parenti in uno dei paesi UE+?
- ☐ Dove vive il familiare, il fratello o la sorella o il parente?
- ☐ Con quale frequenza sono in contatto?
- ☐ Come si tengono in contatto?
- ☐ Qual è lo status del familiare, del fratello o della sorella o del parente nel paese UE+?
- ☐ Qual è la natura della loro relazione? Quanto è forte il loro legame?
- ☐ Com'era la loro relazione nel paese di origine o nel paese di transito?
- ☐ Quali sono le opinioni del minore in merito al potenziale ricongiungimento familiare?
- ☐ Il minore è disposto a ricongiungersi con il familiare, fratello o sorella o parente?
- ☐ Esistono documenti giustificativi comprovanti l'età del minore?



Invio di richieste di informazioni per rintracciare e identificare i familiari o le persone a carico

Se il funzionario preposto al caso decide di inviare una richiesta di informazioni al paese UE+ in cui è presente il familiare del richiedente o la persona a carico, per i minori non accompagnati e per le persone a carico vanno usati il modulo giusto e il corretto oggetto del messaggio di posta elettronica. Ciò aiuterà il paese UE+ richiesto a individuare questi casi e a dare priorità a queste richieste di informazioni. È opportuno contrassegnare questi casi come urgenti, in particolare nell'oggetto della e-mail, per facilitare il trattamento prioritario di tali richieste.

L'invio di una richiesta di informazioni a un altro paese UE+ non dovrebbe ritardare qualsiasi altra iniziativa che il paese UE+ richiedente possa adottare per identificare i familiari o i parenti. Eventuali iniziative di questo tipo dovrebbero essere svolte in parallelo in attesa della risposta del paese UE+ richiesto.

Le richieste di informazioni svolgono un ruolo cruciale nella ricerca e nell'identificazione dei familiari o delle persone a carico. È pertanto importante trattare e rispondere tempestivamente a queste richieste. Una volta ricevuta la richiesta di informazioni, il paese UE+ richiesto dovrebbe dare priorità ai casi che riguardano le famiglie. Esso dovrebbe assicurare che le informazioni richieste siano raccolte il prima possibile e che sia fornita risposta tempestiva.



Dare priorità alle richieste di informazioni relative ai legami familiari

Una volta che una richiesta di informazioni sia stata ricevuta e assegnata a un funzionario preposto al caso nel paese UE+ richiesto, tale funzionario dovrebbe effettuare i seguenti passaggi relativi all'identificazione dei potenziali legami familiari.

- Dare priorità alle richieste di informazioni relative all'unità del nucleo familiare, in particolare per i minori.
- Controllare le banche dati.
 - Valutare se tutte le informazioni sulla presenza regolare del familiare o della persona a carico o i dati relativi al familiare corrispondono.
- Localizzare il familiare o la persona a carico.
 - Confermare se la persona è ancora presente sul territorio o meno.
- Raccogliere informazioni supplementari.
 - Il paese UE+ richiesto può prendere in considerazione la possibilità/la necessità di tenere un colloquio personale con il familiare o la persona a carico (vi possono essere limiti di tempo).
 - Il paese UE+ richiesto può prendere in considerazione la possibilità di chiedere l'aiuto di organizzazioni che possono aiutare a rintracciare il familiare, qualora non si riesca a localizzare la persona.



- Confermare la volontà di ricongiungimento.
 - Considerare la privacy del familiare: vuole essere contattato dal richiedente o dalle autorità?
 - Il familiare (o la persona a carico) è disposto a ricongiungersi?
Potrebbe avere dei motivi per non essere disposto a essere contattato o ricongiunto. Occorre tenere conto di questo aspetto e verificare quali informazioni possono essere condivise con il paese partner UE+.
- Confermare che il familiare abbia compreso le informazioni.
 - Il familiare o la persona a carico (e il richiedente) dovrebbero ricevere informazioni sulla procedura (ad esempio per evitare che rifiutino il ricongiungimento perché temono che possa avere ripercussioni finanziarie su di loro) dal paese UE+ richiesto.

Quando il funzionario preposto al caso del paese UE+ richiedente riceve la risposta alla richiesta di informazioni, deve proseguire la valutazione delle informazioni sui legami familiari e della completezza del fascicolo. Se si ritiene che il fascicolo del caso sia completo, le informazioni vengono verificate e la richiesta di presa in carico va inviata al paese UE+ competente il prima possibile.

Una volta che la richiesta di presa in carico sia stata inviata e accettata dal paese UE+ richiesto, possono iniziare i preparativi per il trasferimento, in modo da concludere con successo il processo di ricongiungimento familiare. È importante gestire le aspettative del richiedente in merito al viaggio e all'arrivo nel paese UE+ competente.

Trattamento in via prioritaria da parte del paese UE+ richiesto

Non è sufficiente che un caso di ricongiungimento familiare sia trattato in via prioritaria dal paese UE+ richiedente. Anche il paese UE+ richiesto dovrebbe garantire che i casi di ricongiungimento familiare siano chiaramente identificati tra le pratiche da espletare e trattati in modo adeguato.

Se il paese UE+ richiesto non trova informazioni sufficienti sul familiare (o persona a carico) ritenuto presente sul suo territorio, le autorità possono richiedere i servizi delle organizzazioni di ricerca o altre parti interessate che potrebbero contribuire a localizzare la persona.



Fasi dei casi di ricerca della famiglia nella fase dell'unità AMMR

- **Esaminare i casi indirizzati**
Esaminare i casi che sono stati indirizzati all'unità AMMR per individuare eventuali richieste di ricongiungimento familiare. Assegnare i casi a funzionari formati in modo che inizino a lavorare su di essi il prima possibile.



- **Verificare la completezza delle informazioni**

Esaminare le informazioni disponibili e determinare quali mancano. Sulla base di questa valutazione, definire le fasi successive (ad esempio un colloquio personale con il richiedente, contatti con le organizzazioni di ricerca della famiglia ecc.).

- **Monitorare le scadenze**

Una volta note le fasi della procedura e il tempo disponibile, definire un piano per la gestione del caso, ad esempio le misure da adottare prima dell'invio della richiesta di presa in carico.

Se il caso è completo e non è necessario adottare ulteriori misure, inviare quanto prima una richiesta di presa in carico in considerazione dell'obbligo di dare priorità ai casi di ricongiungimento familiare.

- **Coordinare**

Coinvolgere le parti interessate pertinenti nella gestione di un caso. Se il richiedente è un minore, il suo rappresentante dovrebbe essere coinvolto in tutte le fasi della procedura. Anche il richiedente deve essere coinvolto, ad esempio per dare il suo consenso o consegnare i documenti atti a dimostrare un vincolo di parentela. Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario contattare anche il personale del centro di accoglienza.

La necessità di un coordinamento continuo dovrebbe pertanto essere tenuta presente e presa in considerazione nel calcolo delle scadenze.

- **Comunicare**

Comunicare al richiedente e, nel caso di un minore, al tutore informazioni aggiornate sul suo caso.

Tenere aperti i canali di comunicazione e garantire che il richiedente abbia accesso alle informazioni sulla fase del processo.

Esito della procedura

Una volta ricevuta una richiesta di presa in carico, il paese UE+ richiesto esamina il caso. Ciò comprende una valutazione di tutti i fatti indicati nella richiesta, la verifica delle informazioni, l'esecuzione di controlli supplementari nella banca dati nazionale e la conferma delle informazioni. Se necessario, viene condotto un colloquio con il familiare o la persona a carico.

Se la richiesta riguarda un minore non accompagnato o una persona a carico, il paese UE+ richiesto dovrebbe anche tenere debitamente conto delle particolari esigenze della persona. Se le informazioni indicano che il ricongiungimento non è nell'interesse superiore del minore, ciò dovrebbe essere comunicato al paese UE+ richiedente.

Se la richiesta di presa in carico è accettata, il paese UE+ richiesto ne informa il paese UE+ richiedente. Ciò significa che il paese UE+ richiesto è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale della persona. La persona riceve una decisione di trasferimento nel paese UE+ richiedente ed è informata del diritto a mezzi di ricorso e delle modalità di



presentazione di un ricorso o di una richiesta di revisione. Se non viene presentato alcun ricorso, la persona viene trasferita nel paese UE+ competente in cui si trova il suo familiare.

Se la richiesta di presa in carico non è accettata, il paese UE+ richiesto informa il paese UE+ richiedente dei motivi della mancata accettazione della richiesta in modo sufficientemente dettagliato. Il paese UE+ richiedente informa la persona del suo diritto a fare ricorso e alle modalità di presentazione di un ricorso o di una richiesta di revisione come specificate nel rifiuto del paese UE+ richiesto [cfr. Corte di giustizia dell'UE, causa C-19/21 del 2022 ⁽¹⁷⁾].

Se il ricorso o la richiesta di riesame ha esito negativo, la domanda di protezione internazionale è esaminata dal paese UE+ in cui la persona ha registrato la domanda, tranne laddove si possano prendere in considerazione altri criteri di competenza o le clausole discrezionali a norma dell'AMMR.

⁽¹⁷⁾ Corte di giustizia dell'UE, sentenza del 1° agosto 2022, *I, S / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, C-19/21, EU:C:2022:605. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#). Ai sensi del considerando 62 dell'AMMR:

[a] fine di assicurare la protezione efficace dei diritti fondamentali dei richiedenti al rispetto della vita privata e familiare, dei diritti del minore e della protezione dai trattamenti inumani e degradanti a causa di un trasferimento, i richiedenti dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo, limitatamente a tali diritti, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.



Parti interessate nella ricerca della famiglia e loro ruolo nella procedura

Dato l'obbligo di individuare e dare priorità ai potenziali casi di ricongiungimento familiare il prima possibile, la ricerca della famiglia richiede un approccio olistico e il coinvolgimento di diverse parti interessate lungo il percorso. In tutte le fasi, il richiedente sarà in contatto con varie autorità e membri del personale, e tutte le parti interessate potranno svolgere un ruolo nella ricerca della famiglia. Ciò può consentire l'individuazione del luogo in cui si trovano i familiari o le persone a carico e la loro identificazione, nonché la determinazione della competenza.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle autorità o dei profili del personale che possono entrare in contatto con il richiedente e svolgere un ruolo nella ricerca della famiglia. La tabella fornisce una descrizione del loro ruolo e note sui requisiti pertinenti. I mezzi per coinvolgere le parti interessate nel processo possono dipendere dall'assetto organizzativo di ciascun paese UE+; questo elenco è pertanto indicativo. La tabella seguente elenca le diverse parti interessate. Questi sono esempi di ruoli associati a questi profili. I ruoli e i compiti esatti possono variare da un paese all'altro.

Tabella 1. Parti interessate che svolgono un ruolo cruciale nella ricerca della famiglia

Parti interessate che svolgono un ruolo cruciale nella ricerca della famiglia	Ruolo nella ricerca della famiglia	Prescrizioni
Richiedente e familiare (o persona a carico)	• Avvia la ricerca della famiglia fornendo informazioni sulla presenza di familiari sul territorio dell'UE+. • Il familiare può contattare il paese UE+ in cui si trova il richiedente o quello in cui si trova il familiare stesso per informare l'unità AMMR del potenziale ricongiungimento familiare. • Il familiare deve inoltre fornire il consenso al ricongiungimento familiare. • Deve fornire informazioni e prove.	• Deve cooperare con le autorità per fornire le informazioni e le prove pertinenti. • Deve dare il proprio consenso al ricongiungimento. • Deve essere informato del fatto che può essere contattato, gli può essere chiesto di sostenere un colloquio o di fornire documenti e di partecipare a fasi successive, e che deve rendersi disponibile su richiesta.



Parti interessate che svolgono un ruolo cruciale nella ricerca della famiglia	Ruolo nella ricerca della famiglia	Prescrizioni
Rappresentante/tutore del minore	• Facilita la comunicazione tra il minore e il familiare. • Fornisce assistenza per ripristinare i contatti. • Mantiene un contatto diretto con il familiare. • Coadiuvava la raccolta di documenti e informazioni pertinenti. • Indirizza/segnala i casi all'unità AMMR (in alcuni paesi). • Svolge un ruolo incisivo nel sostenere la valutazione dell'interesse superiore.	• Deve essere stato formato per lavorare con i minori. • È responsabile di un numero congruo di minori e comunque di non più di 30 minori alla volta. • Ove possibile, occorre verificare se il rappresentante ha il tempo e la capacità di impegnarsi a svolgere tale ruolo. Una persona che non ha il tempo e la capacità non dovrebbe essere nominata come rappresentante del minore.
Addetti alla registrazione	• Responsabili della registrazione dei dati personali del richiedente. Possono raccogliere informazioni pertinenti. • Forniscono informazioni al richiedente. • Sostengono la ricerca della famiglia consegnando il modulo di ricerca della famiglia. • Segnalano potenziali casi di ricongiungimento familiare e li indirizzano all'unità AMMR. • Conducono il colloquio personale con il richiedente.	• Occorre garantire una capacità sufficiente per lo svolgimento dei compiti relativi alla ricerca della famiglia. • Devono essere stati formati e aver ricevuto adeguate istruzioni.



Parti interessate che svolgono un ruolo cruciale nella ricerca della famiglia	Ruolo nella ricerca della famiglia	Prescrizioni
Funzionari dell'unità AMMR	• Conducono il colloquio personale con il richiedente. • Raccolgono informazioni sulla situazione del richiedente. • Determinano la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale. • Effettuano una valutazione degli elementi di prova e delle informazioni disponibili. • Tengono conto di una valutazione definitiva dell'interesse superiore del minore prima di inviare una richiesta o una risposta all'altro paese UE+ o prima di organizzare il trasferimento. • Coordinano il processo di ricerca. • Supervisionano la fornitura di informazioni e conducono un colloquio. • Cooperano con altri paesi UE+. • Cooperano e collaborano con tutte le parti interessate coinvolte. • Sostengono altre parti interessate (addetti alla registrazione, forze dell'ordine ecc.).	• Occorre garantire una capacità sufficiente per lo svolgimento dei compiti relativi alla ricerca della famiglia. • Devono essere stati formati e aver ricevuto istruzioni. • Formulano orientamenti interni sul ruolo dell'unità AMMR nella ricerca, ad esempio per determinare la portata degli sforzi che l'unità deve intraprendere per rintracciare i familiari (contattare i familiari, quali banche dati verificare, con quali organizzazioni collaborare). • «Colmano le lacune» nel processo.



Parti interessate che svolgono un ruolo cruciale nella ricerca della famiglia	Ruolo nella ricerca della famiglia	Prescrizioni
ONG o organizzazioni di ricerca/sostegno	• Contribuiscono alla raccolta di documenti e informazioni. • Supervisionano l'indirizzamento all'unità AMMR (in alcuni paesi UE+). • Sostengono la ricerca della famiglia utilizzando banche dati (ad esempio la Croce Rossa), scambiano informazioni con altre organizzazioni nei paesi UE+, ove possibile. • Collaborano con l'unità AMMR o altre autorità nella ricerca dei familiari. • Erogano formazione in materia di ricerca alle autorità competenti (ad esempio addetti all'accoglienza, addetti alla registrazione o altri soggetti, a seconda dei casi). • Forniscono un supporto informativo ai richiedenti per incoraggiarli a utilizzare la procedura AMMR, spiegando loro come avviarla e cosa è necessario. • Forniscono orientamento legale ai richiedenti (in alcuni paesi).	



Parti interessate che svolgono un ruolo cruciale nella ricerca della famiglia	Ruolo nella ricerca della famiglia	Prescrizioni
Funzionari di collegamento all'interno delle autorità accertanti	• Contribuiscono a snellire le richieste di informazioni. • Segnalano casi urgenti. • Facilitano il rapido espletamento dei casi urgenti. • Contribuiscono a chiarire i malintesi. • Mediano tra le due autorità. • Sollecitano il paese UE+ a rispondere o a investigare su casi pendenti da tempo. • Forniscono informazioni generali sulle procedure del paese UE+ e sugli sviluppi nel paese partner, ove necessario. • Sostengono la raccolta di informazioni in casi complessi.	

Tabella 2. Parti interessate con un ruolo limitato nella ricerca della famiglia

Parti interessate con un ruolo limitato nella ricerca della famiglia	Ruolo nella ricerca della famiglia	Prescrizioni
Forze dell'ordine (la polizia dell'immigrazione o delle frontiere può anche essere addetta alla registrazione)	• Responsabili dell'identificazione del richiedente. • Se il richiedente è trattenuto, possono fungere da punto di contatto/di riferimento. • Possono raccogliere tutti i documenti disponibili. • Possono fornire informazioni relative ai potenziali rischi per la sicurezza di un familiare che potrebbero essere pertinenti per la valutazione dell'interesse superiore del minore. • Effettuano il controllo di sicurezza sul familiare (in alcuni paesi). • Potrebbero verificare i documenti.	



Parti interessate con un ruolo limitato nella ricerca della famiglia	Ruolo nella ricerca della famiglia	Prescrizioni
Rappresentante legale di un richiedente adulto	• Fornisce indicazioni al richiedente sulla possibilità di ricongiungimento, sul processo e sul requisito di esprimere la volontà di ricongiungersi. • Fornisce assistenza per il ripristino dei contatti con il familiare. • Può avere un contatto diretto con la persona di riferimento, familiare. • Coadiuvare la raccolta di documenti e informazioni pertinenti. • Facilita il contatto del richiedente con le autorità. • Potrebbe indirizzare/segnalare casi all'unità AMMR (in alcuni paesi). • Funge da collegamento tra il richiedente e l'unità AMMR.	• Ha la capacità di assumere il ruolo, per evitare che un singolo rappresentante legale sia responsabile di troppe persone. Ove possibile, occorre verificare se il rappresentante legale ha il tempo e la capacità di impegnarsi a svolgere tale ruolo.
Servizi sociali	• Partecipano alla valutazione dell'interesse superiore del minore. • Possono essere coinvolti nella valutazione della capacità del parente di occuparsi del minore. • Possono essere coinvolti nella ricerca del familiare/possono essere contattati dal familiare.	
Tribunale per i minorenni o pubblico ministero	• Sovrintende alla nomina del tutore. • Controlla la qualità del sistema di tutoraggio. • Veglia sull'interesse superiore del minore. • Può prendere la decisione finale di determinazione degli interessi personali del minore prima della richiesta e prima del trasferimento.	



Parti interessate con un ruolo limitato nella ricerca della famiglia	Ruolo nella ricerca della famiglia	Prescrizioni
Periti grafici o esperti forensi	• Potrebbero verificare l'autenticità di documenti ed elementi di prova. • Possono verificare le informazioni mediche.	
Traduttori	• Traducono i documenti ricevuti.	



Organizzazioni che si occupano della ricerca della famiglia nei paesi UE+

I paesi UE+ possono richiedere l'assistenza di organizzazioni per la ricerca, localizzazione o identificazione dei familiari di un richiedente in un paese UE+. Queste organizzazioni possono fornire un prezioso aiuto nel rintracciare il familiare e ricongiungerlo al richiedente il prima possibile. Nella maggior parte dei casi, anche queste organizzazioni utilizzano moduli di ricerca della famiglia (come quelli della Croce Rossa), ma di contenuto più ampio. Questi moduli sono solitamente compilati a fini umanitari per consentire alle persone di sapere in che luogo si trova la loro famiglia, senza nessun collegamento con le procedure amministrative/di determinazione della competenza. Queste organizzazioni possono avviare la ricerca solo con il consenso del richiedente e solo per scopi umanitari che vanno al di là del ricongiungimento familiare.

I richiedenti protezione internazionale hanno il diritto di richiedere i servizi delle organizzazioni che si occupano di ricerca della famiglia. Le autorità dei paesi UE+ sono tenute a informare il richiedente di questo diritto e dovrebbero facilitare l'accesso del richiedente a tali organizzazioni.

Vi sono varie organizzazioni attivamente coinvolte nella ricerca della famiglia in Europa. Nel 2023 erano state elaborate le raccomandazioni dell'EUAA sul ricongiungimento familiare nell'ambito della procedura Dublino ⁽¹⁸⁾. Come allegato alle raccomandazioni, ai paesi UE+ era stato chiesto di fornire informazioni sulle organizzazioni di ricerca con cui collaborano nei casi Dublino nei loro paesi ⁽¹⁹⁾. Gli opuscoli specifici per paese contengono l'elenco delle ONG e di altre organizzazioni che sono o possono essere coinvolte nel ricongiungimento familiare. L'elenco può essere condiviso con il richiedente e/o con altri paesi UE+ per facilitare l'accesso del richiedente ai servizi di ricerca. Questi opuscoli possono essere scaricati e forniti al richiedente per informarlo sulle organizzazioni di ricerca che possono essere contattate per agevolare la ricerca dei familiari.

⁽¹⁸⁾ EUAA, [Recommendations on Family Reunification within the Dublin Procedure](#) (Raccomandazioni sul ricongiungimento familiare nell'ambito della procedura Dublino), settembre 2023.

⁽¹⁹⁾ Attraverso l'area riservata ai membri nel sito web, le unità Dublino possono accedere agli elenchi delle organizzazioni che possono essere contattate per sostenere la ricerca della famiglia.

Figura 7. Esempio di modello per le organizzazioni di ricerca della famiglia – Austria, 2023

RECOMMENDATIONS ON FAMILY REUNIFICATION – ANNEX II: LIST OF FAMILY TRACING ORGANISATIONS

AUSTRIA

Below is a list of organisations that can support family tracing in the EU+ countries. These organisations are recommended by the Dublin Unit because they cooperate with them regularly.

These organisations can be contacted to facilitate family tracing and to speed up the collection of relevant information.

Cooperation on family tracing

The Federal Office cooperates with the **Federal Agency for Reception and Support Services** in matters of family tracing. Furthermore the **Red Cross in Austria** also conducts family tracing.

Contact details

Name of organisation: Federal Agency for Reception and Support Services

Website: www.bbu.gv.at

Email address: rks.traiskirchen@bbu.gv.at

Phone number: +43 8 008 08 005

Name of organisation: Red Cross Austria

Website: <https://www.rotekreuz.at/ich-brauche-hilfe/erestoring-family-links>

Email: tracing@rotekreuz.at

Number: +43 1 589 00 126; +43 1 589 00 127



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

